

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

768° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1991

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	12
6 ^a - Finanze e tesoro	»	77

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	108
-------------------------------	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	115
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1991

399^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GUIZZI

Intervengono il ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita e il sottosegretario di Stato per l'interno Fausti.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)**

Il relatore, presidente GUIZZI, sottolinea anzitutto che l'approssimarsi dell'appuntamento con l'Europa unita esige l'approvazione in sede comunitaria di circa 300 direttive programmate nel libro bianco della Commissione e conseguentemente la loro tempestiva attuazione a livello interno. Con la legge n. 86 del 1989 il Parlamento italiano ha introdotto uno strumento utile per un'efficace partecipazione al processo di integrazione europea, consentendo - attraverso una delega complessiva al Governo - una risposta congrua, anche in termini di attuazione, alla cospicua produzione normativa della Comunità. Questa scelta di politica legislativa si iscrive correttamente nell'ambito delle riforme istituzionali ed ha ricevuto larghi consensi in sede comunitaria. In questo quadro, va dato rilievo alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, grazie alla quale è stato conseguito l'obiettivo di un recupero delle troppe inadempienze per le quali l'Italia vantava un indiscutibile primato negativo. Secondo un documento della Commissione CEE, aggiornato al marzo di quest'anno, lo stato del recepimento delle direttive comunitarie vede infatti al primo posto la Danimarca e all'ultimo l'Italia, dove è stata data attuazione solo al quaranta per cento circa delle direttive. Il processo di adeguamento dell'ordinamento interno a quello sovranazionale europeo implica, peraltro, necessariamente una graduale sottrazione di materie alla competenza delle

autorità nazionali, ciò che presuppone che, ai vari livelli, le autorità italiane e gli operatori di settore abbiano piena conoscibilità della normativa comunitaria. L'integrazione, anche a causa dei ben noti ritardi attuativi, avrà infatti come riflesso l'introduzione immediata di una enorme massa legislativa che sottoporrà ad una fortissima sollecitazione tutti i settori produttivi, pubblici e privati nonché l'intera società civile.

In campo economico e finanziario l'adeguamento alle norme comunitarie presenta problemi delicati, attinenti sia ai profili quantitativi che a quelli qualitativi delle norme nazionali di recepimento. Tali problemi spesso non consentono di recepire le norme comunitarie o di dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia con atto legislativo, per cui appare invece praticabile la tecnica del negoziato introdotta di recente con le cosiddette «riunioni di pacchetto». In questo quadro, occorrerebbe peraltro raccomandare alla Presidenza del Consiglio una maggiore incisività della funzione di coordinamento delle politiche dei singoli Ministeri: con ciò si riuscirà, forse, a difendere meglio gli interessi nazionali nei laboriosi negoziati comunitari.

Passando quindi all'esame dei singoli articoli, il relatore osserva anzitutto che il titolo I contiene le disposizioni di carattere generale relative alla utilizzazione, nell'ambito sia della legge comunitaria, sia dell'azione amministrativa che ad essa si accompagna, delle diverse fonti di produzione normativa cui di volta in volta è opportuno far ricorso per adempiere agli obblighi comunitari (delega legislativa, regolamento delegificante, atti amministrativi).

L'articolo 1 definisce l'oggetto complessivo della delega legislativa per l'attuazione di direttive CEE e regola la procedura ed i tempi di emanazione dei decreti legislativi, limitatamente agli aspetti non predeterminati a livello costituzionale o dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. L'articolo 14, comma 4, di tale ultima legge ha infatti puntualmente regolato la procedura di consultazione parlamentare nella fase di attuazione della delega legislativa riservandola al solo caso di termine ultra biennale per l'esercizio della delega. Peraltro, in sede di esame del disegno di legge n. 2931 alla Camera dei deputati, è stato introdotto il parere delle Commissioni competenti per gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'allegato B, riproducendo la procedura di consultazione già prevista dalla legge comunitaria 1990.

L'articolo 2 si occupa dei principi e criteri direttivi, ponendo a tal fine una piattaforma comune che fissa taluni orientamenti di fondo a cui occorre attenersi nel trasporre le varie discipline comunitarie nell'ordinamento interno. Questi criteri generali sono poi integrati, nei successivi articoli del disegno di legge, da altri criteri particolari che si riferiscono ai contenuti specifici di semplici direttive o gruppi omogenei di esse.

Il relatore si sofferma quindi sul capo II del titolo II, concernente il credito e il risparmio. Gli articoli da 18 a 24 introdotti dalla Camera dei deputati, danno diretta attuazione alle direttive del Consiglio 87/102 e 90/88 in materia di credito al consumo, che il Governo proponeva di recepire con decreti delegati. Oggetto di disciplina da parte delle due direttive sono i contratti con cui è posto a disposizione del consumatore

un credito del quale valersi in occasione della conclusione di altro contratto volto a procurare al consumatore la disponibilità di un bene o servizio. Scopo delle direttive è da un lato quello di regolare l'esercizio della corrispondente attività creditizia - se esercitata in forma imprenditoriale -, dall'altro quello di disciplinare forme e contenuti del contratto di credito nonchè le interferenze tra contratto finanziario e contratto di credito. L'articolo 18 definisce il concetto di «credito al consumo» ed il suo ambito di applicazione. L'articolo 19 riguarda il tasso annuo effettivo globale, cioè il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. L'articolo 20 concerne norme sulla pubblicità.

La Sezione II del capo I, che riguarda il risparmio, contiene poi l'articolo 25, introdotto anch'esso dalla Camera dei deputati, per il recepimento della direttiva 89/646/CEE (seconda direttiva bancaria), dettando criteri di delega in materia di raccolta del risparmio.

Il presidente Guizzi dà quindi conto del capo IV, riguardante la materia finanziaria, soffermandosi sull'articolo 34, che contiene i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 90/434/CEE (attinente al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi). La Camera dei deputati ha introdotto anche criteri di delega sul regime fiscale da applicare alle scissioni concernenti società nazionali. Un'altra modifica della Camera dei deputati è rappresentata dall'inserimento nelle norme di delega attuative della direttiva dei conferimenti di attivo che nella vigente normativa sono tassati. La finalità della direttiva è di istituire per le predette operazioni regole fiscali neutre per non penalizzarle rispetto a quelle che interessano società di uno stesso Stato membro. Precedentemente in Italia esisteva una normativa fiscale di neutralità soltanto per le fusioni. Le scissioni invece, che erano state solo recentemente regolamentate civilisticamente in attuazione della VI direttiva CEE, erano prive di disciplina fiscale, così come lo scambio di azioni. Nei criteri di delega viene recepito il principio di neutralità fiscale e delle operazioni di fusione, di conferimento direttivo e di scissione relativamente alle attività e passività connesse alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato italiano.

L'articolo 35 concerne l'attuazione della direttiva 90/435/CEE relativa al regime fiscale tra società madri e figlie di Stati membri diversi. La direttiva tende ad assicurare a società di Stati membri diversi condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato interno, mediante la predisposizione di norme fiscali neutre nei riguardi della concorrenza al fine di facilitare il raggruppamento di società a livello europeo. Destinatari della emananda disciplina sono le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata nonchè gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La qualità di società madre viene riconosciuta almeno a quelle società o enti di uno Stato membro che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento nel capitale di un'altra società (figlia) situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società madre.

L'articolo 36 si propone poi di rimuovere l'infrazione, contestata dalla Commissione CEE con ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la violazione degli articoli 95 e 96 del Trattato di Roma, derivante dalla dimensione dell'abbuono fiscale del 10 per cento concesso sul volume del mosto di birra a copertura delle perdite di lavorazione che si verificano fino all'immissione in consumo. Tale abbuono, ritenuto eccessivo, favorisce i produttori nazionali di birra rispetto agli importatori. Al fine di dirimere tale contenzioso, l'articolo detta disposizioni che modificano il regime fiscale dell'imposta di fabbricazione gravante sulla birra, in modo da effettuare l'accertamento della base imponibile sul prodotto finito, anzichè sul mosto di birra, come attualmente avviene.

Il relatore si sofferma quindi sul capo V del progetto in esame che tratta la materia della sanità, della protezione dei lavoratori e dell'ambiente, ricordando che l'articolo 37 dà attuazione alla direttiva concernente il tenore massimo di catrame nelle sigarette mentre gli articoli 38, 39 e 40 sono volti ad attuare le norme comunitarie in materia rispettivamente di concimi, di dispositivi medici impiantabili e di organismi geneticamente modificati.

Altri articoli del capo V riguardano la tutela dalle radiazioni ionizzanti, i dispositivi di protezione individuale, specialmente per i lavoratori, e l'attuazione di un gruppo di direttive concernenti misure per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Importante sottolineare a questo proposito che la Camera dei deputati ha introdotto fra i criteri di delega una norma per la salvaguardia dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli.

Dopo essersi brevemente soffermato sui problemi concernenti la sanità veterinaria, il relatore Guizzi passa a trattare gli argomenti contenuti nel capo VII che si occupa dei prodotti alimentari, fissando criteri di delega riguardanti essenzialmente i solventi da estrazione nella preparazione dei prodotti alimentari, i prodotti a base di carne, l'etichettatura, i controlli, la produzione e commercializzazione dei formaggi e del burro nonché gli edulcoranti e i coloranti artificiali.

In seguito vengono trattati dal relatore i temi concernenti la produzione industriale, contenuti nel capo VIII del progetto in discussione: in questo ambito sono degne di nota le parti riguardanti l'energia elettrica e i carburanti sostitutivi.

Per quanto riguarda poi il capo IX, il relatore si sofferma sulla materia dei trasporti e delle telecomunicazioni approfondendo le parti relative al battistrada dei veicoli, i trasportatori in conto proprio e in conto terzi, le garanzie in merito alla materia delle telecomunicazioni nonché la ripartizione delle radiofrequenze e la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

Dopo aver quindi soffermato la sua attenzione sul capo X relativo alle relazioni finanziarie con le Comunità europee, con particolare riguardo al rilievo penale delle frodi in danno alla Comunità, il funzionamento del Fondo di rotazione e degli impegni a suo carico, illustra le disposizioni volte al potenziamento della funzione coordinatrice del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie contenute nel capo XI e conclude ricordando che al disegno di legge è

allegato un elenco di oltre cento direttive comunitarie destinate ad essere attuate attraverso vari strumenti normativi.

Il senatore GALEOTTI, espresso apprezzamento nei confronti dell'impegno del relatore, rileva che il disegno di legge, pur essendo già stato oggetto di approfondito esame da parte della Camera dei deputati, necessita ancora di taluni affinamenti. Nello spirito della più ampia collaborazione, suggerisce pertanto che, anche sulla base delle considerazioni contenute nei pareri delle commissioni di merito, il relatore formuli eventuali emendamenti. La legge n. 86 del 1989 ha costituito un considerevole passo avanti ai fini della tempestiva attuazione della normativa comunitaria. Chiede comunque al Ministro di fornire precise indicazioni relative allo stato di attuazione delle direttive comprese nella legge comunitaria per il 1990. Poichè la normativa comunitaria concerne sovente materie di squisita competenza delle regioni, esiste il rischio concreto di ledere l'autonomia di tali enti nel corso della fase attuativa. Il problema rischia peraltro di accentuarsi allorchè giungerà ad approvazione il disegno di legge di riforma del sistema bicamerale, attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 4887), nel quale si amplia il novero delle competenze già attualmente riconosciute alle regioni. Anche in questo quadro, sarebbe peraltro indispensabile un maggiore impegno del Governo fin nella cosiddetta «fase ascendente», vale a dire nel momento della formazione della normativa comunitaria. Nel riservarsi ulteriori interventi nel corso del successivo esame del provvedimento, il senatore Galeotti conclude assicurando la piena collaborazione del gruppo comunista-PDS ai fini di una tempestiva conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Il ministro ROMITA assicura che il Governo è pienamente consapevole della delicatezza della fase attuativa della normativa comunitaria, segnatamente nel caso in cui tale normativa attenga a materie di competenza regionale. In tali casi, la procedura da seguire sarà quella dell'adozione di atti di indirizzo e coordinamento, nei quali verranno indicati i criteri con cui le regioni potranno dare attuazione alla normativa comunitaria, nelle parti di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia (R 139 b, 1^a)

(Pareri al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento. Pareri favorevoli con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il relatore GUZZETTI, riassunte le osservazioni già svolte nella precedente seduta, richiama le considerazioni contenute nel parere già espresso sugli schemi di decreti legislativi dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella seduta del 10 ottobre

1991. Tali osservazioni possono infatti essere richiamate anche nel parere che la Commissione si accinge a formulare, fatta salva la possibilità di altri possibili rilievi.

Il sottosegretario FAUSTI afferma che il Governo si è trovato sostanzialmente d'accordo con quanto affermato dalla Camera dei deputati, ma che sembra comunque opportuno un approfondimento sulle procedure di formazione delle province, specialmente per quanto attiene al ruolo delle cosiddette province-madri. In particolare è elemento di preoccupazione la possibile inerzia delle province originarie e appare inoltre assai opportuna l'introduzione di cautele nel confronto fra la vecchia e la nuova realtà locale per l'attuazione dei meccanismi, specialmente finanziari, di divisione dei beni.

Dunque sarà necessario prevedere eventuali meccanismi sostitutivi in caso di inerzia nonchè sottoporre al nuovo consiglio provinciale il progetto di divisione dei beni delle due province.

Pur con queste notazioni il Governo conferma la propria disponibilità riguardo a quanto deliberato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GALEOTTI, anche a seguito delle precisazioni del Governo, afferma il proprio sostanziale accordo con quanto affermato dal relatore Guzzetti.

Per quanto riguarda poi il merito del parere della Camera dei deputati, chiede un approfondimento riguardo al problema della provincia di Prato che a suo avviso sarebbe già stato risolto da una recente delibera della regione Toscana.

Dopo aver quindi avanzato una richiesta di chiarimenti al rappresentante del Governo riguardo ad altre aree del paese che si erano interessate alla costituzione di autonome province, si sofferma in particolare sulla situazione della provincia di Rimini e della zona del Cesenate, dove sarebbe richiesta una nuova denominazione per la provincia di Forlì che dovrebbe divenire provincia di Forlì-Cesena.

Dopo un intervento del senatore MURMURA, che afferma come sia opportuno procedere anzitutto a formulare il parere sulle otto province proposte dal Governo e sulla necessaria omogeneità dei criteri da seguire per il riconoscimento delle altre province, il senatore GUZZETTI ricorda la situazione che si è creata a seguito dell'emanazione degli otto decreti governativi e ribadisce la necessità di procedere al giudizio della Commissione sugli schemi legislativi in esame e, al contempo, impegnare il Governo ad utilizzare le identiche procedure per il futuro per tutti i territori che si trovino sulla stessa situazione delle otto province in questione.

Il senatore Alessandro FONTANA si associa a quanto affermato dal senatore Guzzetti sostenendo che la Commissione dovrebbe impegnare il Governo, nel momento in cui recepisce il parere, ad esaminare contestualmente il problema degli altri comuni che hanno richiesto regolarmente la formazione di una nuova provincia.

Il senatore MANCIA, pur approvando il merito di quanto affermato dal relatore, sostiene che vi sono sin d'ora situazioni chiarissime, come

quella di Fermo, che potrebbero ottenere immediatamente trattamenti identici a quelli previsti per le otto costituenti province.

A giudizio del senatore MAFFIOLETTI, il parere della Commissione può essere unicamente favorevole o contrario, ma non può comprendere condizioni. Rilievi specifici potranno semmai trovare adeguata collocazione in un apposito ordine del giorno.

Il presidente GUIZZI suggerisce che la Commissione formuli un parere favorevole, secondo lo schema già approvato dalla Camera dei deputati, nel quale si segnali inoltre l'opportunità che il Governo prenda in considerazione anche le ulteriori richieste di istituendo province che risultino conformi alla procedura prevista nella legge n. 142.

Il senatore CASADEI LUCCHI segnala la delicata questione derivante dalla istituzione della provincia di Rimini, in relazione alla restante parte del territorio provinciale. A tale scopo, suggerisce di esaminare la possibilità di mutare la denominazione del restante territorio in «provincia di Forlì-Cesena».

A giudizio del senatore CISBANI è indispensabile che nel parere si inviti il Governo a prendere in esame anche le iniziative che si trovino in una situazione analoga a quelle comprese negli schemi di decreto in discussione. Tale indicazione, che deve avere carattere cogente, consentirà di conoscere il reale orientamento del Governo su tale materia.

Il sottosegretario FAUSTI osserva che la legge n. 142 ha preso in considerazione le istituendo province nella denominazione che era desumibile dalle iniziative di singoli comuni. Il Governo, ferma restando la propria autonomia decisionale, è comunque disponibile ad esaminare con attenzione eventuali indicazioni diverse contenute nel parere che verrà espresso dalla Commissione affari costituzionali. Egli sottolinea quindi che l'indicazione contenuta nel comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 non è esaustiva delle iniziative relative alla istituzione di nuove province, tant'è che nello stesso articolo si fa riferimento anche ai casi nei quali il parere favorevole della regione sia deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. In questo quadro, il Governo ha esaminato, senza preclusioni, tutte le ipotesi sottopostegli, emanando decreti legislativi per dar corso a quelle che risultavano aver completato il necessario *iter* formale. In questo momento - egli precisa - non sono comunque in fase di stesura decreti legislativi relativi all'istituzione di ulteriori province.

Segue un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori CISBANI (ribadisce le considerazioni già svolte nel proprio intervento) e MANCIA (giudica opportuno che nel parere si inviti il Governo ad esaminare lo stato di avanzamento dell'*iter* procedurale relativo all'istituzione di altre province).

Il senatore GUZZETTI, riassumendo il dibattito svolto, suggerisce di esprimere un parere nel quale la Commissione prenda atto dell'esistenza dei presupposti procedurali prescritti dagli articoli 16 e 63 della legge n. 142, richiamati negli schemi di decreto sottopostole. Nella premessa di tali schemi, si dovrà comunque fare riferimento anche all'articolo 16 della citata legge n. 142. Per tutte e otto le province proposte dagli schemi di decreto in esame il parere favorevole delle regioni sulle istituende province fu espresso anteriormente alla legge n. 142 del 1990 e su sette delle otto province il Parlamento ha già avuto modo di esprimersi riconoscendo l'esistenza dei presupposti per l'istituzione delle stesse. Circostanze nuove e delibere modificative di precedenti scelte, fatte dai comuni dopo la legge n. 142 del 1990, in ordine alla appartenenza provinciale o alla stessa denominazione della provincia, dovranno essere valutate e risolte dal Governo nell'ambito della delega, secondo criteri di razionalità e di efficienza che, senza far venir meno i presupposti di legge, contemperino l'autodeterminazione locale, il parere delle province interessate e quello delle regioni. Esistono poi alcune situazioni delicate, che andranno approfondite, quali quelle delle province di Lodi e Prato. A tale proposito, il relatore segnala l'opportunità che nel parere si specifichi la necessità che l'emanazione dei decreti istitutivi avvenga successivamente alla delimitazione delle aree metropolitane di Milano e Firenze. Egli suggerisce inoltre di segnalare al Governo la necessità di evitare lo scioglimento delle amministrazioni provinciali interessate e la nomina di commissari sia per le amministrazioni provinciali sciolte che per la nuova provincia da istituire. Una misura di tal fatto risulterebbe nel caso di specie illegittima, oltre a mancare di punti di riferimento normativo. Nel caso infatti della istituzione della provincia di Oristano (legge n. 306 del 1974) si decise, infatti, non già per lo scioglimento dei consigli provinciali interessati (Cagliari e Nuoro), bensì per la loro permanenza fino alla data delle elezioni amministrative.

Il sottosegretario FAUSTI rileva che nel caso della istituzione della provincia di Oristano, la citata legge n. 306 fissava la costituzione della nuova provincia alla scadenza naturale delle amministrazioni provinciali interessate. Nel caso oggi in esame, le misure dello scioglimento e del commissariamento intendono invece consentire di iniziare tempestivamente le procedure di costituzione delle nuove province. Il Governo è comunque favorevole alla nomina di commissari *ad acta*, ai quali possa essere assegnata la funzione di tutelare specificamente le istituende province, rispetto alle province-madri.

Conviene con tali ultime considerazioni il relatore GUZZETTI, segnalando pertanto l'opportunità che nel parere si faccia riferimento a commissari *ad acta* che, di concerto con l'amministrazione provinciale esistente, procedano alla ripartizione del patrimonio ed alle conseguenti assegnazioni alla nuova provincia. Tali procedure vanno completate prima dell'elezione dei nuovi consigli provinciali, che dovrebbero avvenire comunque alla scadenza ordinaria del 1995, o in una data anteriore utile, sempre successiva agli adempimenti di legge. Ad avviso della Commissione, occorrerà inoltre fare riferimento alle decisioni per

l'istituzione di eventuali nuovi uffici delle istituende province, che dovranno essere assunte da ciascuna amministrazione, sulla base delle esigenze e delle risorse disponibili.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato un ordine del giorno. Al riguardo fa presente che l'ordine del giorno appare, in questa sede, uno strumento improprio in quanto eventuali istruzioni al Governo possono essere inserite nel contenuto del parere. Pertanto - pur mantenendo una riserva a livello personale - giudica ammissibile l'esame di tale strumento, ritenendo che in tal modo possa risultare ancora più chiaro l'intendimento della Commissione.

Il senatore MANCIA illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«La Commissione affari costituzionali,

nell'esaminare gli schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia, ai sensi dell'articolo 63, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ritenendo che il problema non sia da considerarsi esaurito con gli otto schemi sottoposti al proprio esame,

impegna il Governo

a riferire, con la massima urgenza, sulle pratiche residue al fine di valutare compiutamente tutte le altre istanze con i medesimi criteri e nei tempi previsti dalla delega per adottare i provvedimenti relativi».

1. MANCIA, FONTANA Alessandro, TOSSI BRUTTI, CISBANI

Il presidente GUIZZI pone quindi separatamente ai voti gli otto schemi di parere favorevole con osservazioni all'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia, che vengono approvati.

Dopo un intervento del sottosegretario FAUSTI, che desidera non esprimere la posizione del Governo prima di avere operato un adeguato approfondimento, l'ordine del giorno, posto ai voti dal Presidente, risulta approvato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GUIZZI avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 18,45.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1991

294^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino, il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan ed il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE**Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il senatore CROCETTA fa presente che nella seduta di ieri, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.246, non ha assolutamente affermato l'esistenza di infiltrazioni malavitose nel Ministero dell'interno, ma ha semplicemente sottoposto all'attenzione della Commissione la questione di numerosi autoscioglimenti di consigli comunali verificatisi di recente e disposti con il chiaro intento di anticipare provvedimenti di scioglimento in corso di formazione.

Il presidente ANDREATTA dà atto al senatore Crocetta della sua precisazione.

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 3004, sospeso nella seduta di ieri.

L'emendamento 7.0.1, fatto proprio dal senatore Tagliamonte, è respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 8 del disegno di legge.

Il senatore LIBERTINI, nell'illustrare tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 8, sottolinea l'assoluta indivisibilità del modo in cui il Governo ha affrontato il problema della perequazione dei

trattamenti economici dei pubblici dipendenti e rileva l'evidente squilibrio che caratterizza la manovra economico-finanziaria del Governo, che si risolve in una disinvolta combinazione di politiche restrittive per i ceti più deboli e di politiche lassiste in favore di categorie sociali privilegiate.

Il relatore, senatore BONORA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8 e ricorda che il comma 3 di tale articolo stabilisce, rispetto all'operare del meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione del personale di magistratura, un tetto massimo pari al tasso programmato di inflazione.

Il presidente ANDREATTA fa presente che con l'emendamento 8.10 si intende abrogare tutta una serie di leggi concernenti i compensi incentivanti corrisposti nei comparti della pubblica amministrazione.

Il sottosegretario di Stato PAVAN esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8 e osserva che la disciplina dettata dal comma 1 di tale articolo tiene conto anche del problema dei premi incentivanti corrisposti da alcune amministrazioni.

Il senatore LIBERTINI rileva che purtroppo il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso pareri non adeguatamente motivati sugli emendamenti presentati all'articolo 8.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.

Il senatore TAGLIAMONTE fa proprio l'emendamento 8.10.

Il senatore SPOSETTI osserva che la debole indicazione programmatica contenuta nel comma 1 dell'articolo 8 non appare assolutamente in grado di impedire la corresponsione di compensi incentivanti nei comparti della pubblica amministrazione.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.10, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.1.

Il senatore LIBERTINI sottolinea l'opportunità di sottoporre immediatamente a revisione il sistema dell'adeguamento automatico delle retribuzioni del personale di magistratura e fa presente che la disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 8 si risolve nella rinuncia ad attuare gli indispensabili interventi di revisione.

Il relatore, senatore BONORA, osserva che dal comma 3 dell'articolo 8 emerge la volontà del Governo di intervenire con decisione sui meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni.

Il senatore LIBERTINI, dopo aver rilevato che è singolare il fatto che da un lato si rinunci a procedere all'immediato superamento dei sistemi di adeguamento automatico e dall'altro si affermi la necessità di

abolire il meccanismo della scala mobile, ricorda che il Gruppo della Rifondazione comunista è favorevole alla soppressione dell'aumento dell'indennità parlamentare recentemente disposto e della sottoposizione di tale indennità al meccanismo dell'adeguamento automatico.

Il presidente ANDREATTA fa presente che con il comma 3 dell'articolo 8 si intende affrontare il problema dei meccanismi di indicizzazione, che si sono dimostrati disastrosi nelle fasi di stabilizzazione dell'inflazione, coordinando il funzionamento di tali meccanismi con i risultati che si vogliono ottenere sul fronte del contenimento dei prezzi.

L'emendamento 8.9 è quindi respinto.

Il senatore LIBERTINI annuncia il voto contrario del Gruppo della Rifondazione comunista sull'articolo 8.

L'articolo 8 è quindi approvato.

Il senatore TAGLIAMONTE fa propri gli emendamenti 8.0.3, 8.0.2 e 8.0.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.0.3, 8.0.2 e 8.0.1.

Il senatore BOLLINI illustra l'emendamento 8.0.4, volto ad introdurre dopo l'articolo 8 un articolo aggiuntivo recante l'istituzione dell'Agenzia per le relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche, che dovrebbe avere personalità giuridica di diritto pubblico e dovrebbe operare sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Compito fondamentale dell'agenzia dovrebbe essere quello di condurre le trattative per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, al fine di consentire l'esatta individuazione degli oneri derivanti dai contratti e il rigoroso rispetto dei tetti finanziari stabiliti.

Il relatore, senatore BONORA, ricorda che la trattativa in corso tra Governo e sindacati per la revisione della legge n. 93 del 1983 si sta indirizzando verso l'istituzione di una Commissione centrale per il pubblico impiego, che dovrebbe avere gli stessi compiti che l'emendamento 8.0.4 affida all'Agenzia per le relazioni sindacali. Dopo aver rilevato che appare opportuno lasciare che la nuova disciplina relativa alla conclusione dei contratti del pubblico impiego emerga interamente dalle trattative tra Governo e sindacati, fa presente che può essere invece considerata in questa sede la proposta di istituire un nucleo di valutazione.

Il sottosegretario di Stato PAVAN si associa alle osservazioni svolte dal relatore e si dichiara disponibile ad esprimere parere favorevole sui commi dell'emendamento 8.0.4 riguardanti l'istituzione del nucleo di valutazione.

Il presidente ANDREATTA osserva che l'emendamento 8.0.4 potrebbe essere posto in votazione per parti separate, nel senso di porre prima ai voti i commi da 1 a 6 e quindi quelli da 7 a 12. Dopo aver rilevato che, nell'ipotesi in cui si dovesse procedere alla votazione per parti separate dovrebbero essere soppresse al comma 8 le parole «e ne autorizza la spesa da parte dell'Agenzia», fa presente che il presidente dell'ISTAT potrebbe essere chiamato a presiedere il nucleo di valutazione e che appare eccessiva l'equiparazione del trattamento economico dei dipendenti di tale nucleo a quello dei componenti la CONSOB. Il presidente Andreatta, infine, sottolinea l'opportunità di sopprimere al comma 12 le parole «ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato».

Il senatore DE VITO osserva che il problema da affrontare è senz'altro più generale e complesso di quello individuato dai proponenti l'emendamento in esame e consiste nella modernizzazione delle amministrazioni statali.

Il senatore BOLLINI, dopo aver rilevato che la responsabilità degli sfondamenti dei tetti di spesa in passato verificatisi nel settore del pubblico impiego ricade interamente sul Governo, fa presente che la gravità della situazione delle finanze statali esige un intervento immediato per conferire certezza e per sottoporre a programmazione rigorosa e vincolante i flussi di spesa per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. I senatori del PDS prendono atto della disponibilità del relatore e del sottosegretario di Stato Pavan ad esprimere parere favorevole sui commi relativi al nucleo di valutazione e intendono porre con forza la questione della autonomia di tale nucleo. La circostanza che è al momento in corso la trattativa tra Governo e sindacati per la revisione della legge-quadro sul pubblico impiego non esclude affatto la possibilità e l'opportunità di istituire con il provvedimento in esame l'agenzia per le relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore LIBERTINI rileva che non ha alcun senso sostenere la necessità di un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell'elaborazione della disciplina relativa all'Agenzia per la conduzione delle trattative contrattuali per il pubblico impiego, in quanto compito di questa Agenzia deve essere soltanto quello di conferire certezza, ancorandoli a determinazioni precise e a valutazioni obiettive, ai comportamenti del Governo nelle trattative contrattuali. I senatori di Rifondazione comunista voteranno a favore dell'emendamento 8.0.4; si asterranno però se tale proposta emendativa sarà posta ai voti per parti separate.

Il relatore, senatore BONORA, sottolinea la necessità di esaminare attentamente l'emendamento 8.0.4, giacchè esso incide sulla legge-quadro sul pubblico impiego, che è legge ordinamentale e fondamentale e quindi dotata di una particolare forza passiva.

Il senatore COVI propone di accantonare l'emendamento 8.0.4 per esaminarlo successivamente con la necessaria attenzione.

Il senatore BOLLINI ricorda che già in sede di elaborazione della legge di contabilità si convenne sull'inesistenza nell'ordinamento italiano di leggi ordinarie non abrogabili o modificabili da leggi successive.

Il senatore GIUGNI fa presente che non sembra necessario affidare la conduzione delle trattative per il pubblico impiego ad una Agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, in quanto tale conduzione può sicuramente essere affidata ad una commissione come quella istituita per la materia dello sciopero. Si dichiara quindi contrario all'emendamento 8.0.4 e osserva che il complesso problema dell'istituzione di una simile commissione deve essere risolto attraverso la predisposizione di uno specifico provvedimento legislativo, anche al fine di tener presenti le novità introdotte in tema di rapporto di lavoro dal disegno di legge sul riordino del servizio sanitario nazionale.

Il senatore BOLLINI dichiara di non opporsi alla votazione per parti separate dell'emendamento 8.0.4.

Il presidente ANDREATTA osserva che il contratto di pubblico impiego è strumento di organizzazione e che devono essere puntualmente formalizzati i compiti dell'Agenzia destinata a presiedere alla conclusione di tutti i contratti del pubblico impiego, anche per coordinare tali compiti con le competenze delle amministrazioni di volta in volta interessate dalla contrattazione.

Il senatore LIBERTINI annuncia l'astensione del Gruppo della Rifondazione comunista sulla prima parte dell'emendamento 8.0.4, anche perchè la decisione di richiederne la votazione per parti separate appare frutto di una ambigua logica compromissoria. Coglie l'occasione per sottolineare ancora una volta l'irregolarità delle procedure adottate nell'ambito della sessione di bilancio, nonchè l'esigenza di affrontare in un provvedimento autonomo ed organico le problematiche relative alla contrattazione del pubblico impiego.

Dopo che il senatore COVI ha annunciato la propria astensione, la prima parte dell'emendamento 8.0.4 - comprendente i commi da 1 a 6 - posta ai voti, è respinta.

Il presidente ANDREATTA propone di modificare il comma 10 dell'emendamento 8.0.4, nel senso di ridurre da 6 a 5 anni la durata in carica dei componenti del nucleo di valutazione e di eliminare i restanti periodi del comma. A suo avviso occorre procedere alla costituzione di un organismo composto da personalità particolarmente autorevoli, non necessariamente impiegate a tempo pieno ed in grado di fornire al Parlamento utili elementi di indagine in ordine alla spesa relativa alla contrattazione nel pubblico impiego.

I senatori BOLLINI e SPOSETTI non condividono la proposta del Presidente in quanto, a loro avviso, il comma 10 è teso ad introdurre

particolari forme di garanzia volte a salvaguardare l'autonomia organizzativa e funzionale del nucleo di valutazione.

Il senatore COVI esprime perplessità circa la mancata evidenziazione, nell'ambito dell'emendamento, del collegamento intercorrente fra il nucleo di valutazione e il Parlamento. Dopo una ulteriore precisazione del presidente ANDREATTA, il senatore GIUGNI non ritiene che le proposte di costituire una apposita Agenzia per le relazioni sindacali e un nucleo di valutazione per i contratti nel pubblico impiego siano strettamente connesse tra loro. L'introduzione quindi del nucleo di valutazione trova una sua autonoma ragion d'essere anche se sarebbe preferibile accantonare momentaneamente la votazione della seconda parte dell'emendamento 8.0.4, per ricercare una formulazione maggiormente perspicua della disposizione.

Anche il senatore SPOSETTI ritiene giustificato l'accantonamento momentaneo della votazione in ordine alla seconda parte dell'emendamento 8.0.4.

Dopo un ulteriore intervento del presidente ANDREATTA - che condivide l'opportunità dell'accantonamento - la votazione della seconda parte dell'emendamento 8.0.4 è momentaneamente accantonata.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9, relativo alla contribuzione Inail.

Il senatore BARCA manifesta l'esigenza che le questioni inerenti alla contribuzione dei lavoratori agricoli siano trattate separatamente da quelle concernenti le rendite per i mutilati e invalidi del lavoro.

Il senatore CROSETTA illustra gli emendamenti 9.2, soppressivo dell'intero articolo, e 9.3. Ritira invece l'emendamento 9.4. L'aumento della contribuzione Inail non trova giustificazione sotto il profilo del miglioramento della gestione finanziaria, poichè a tale incremento corrisponde una riduzione del reddito ai fini Irpef. La disposizione di cui all'articolo 9 rischia inoltre di favorire l'esodo dalle campagne, soprattutto nelle zone territorialmente più svantaggiate.

Condivide infine le esigenze sottese all'emendamento 9.7, mirante alla rivalutazione annuale delle rendite per i mutilati e invalidi del lavoro.

Il senatore BARCA ritiene che la legislazione relativa al settore agricolo non tenga sufficientemente conto delle profonde differenze di reddito esistenti fra i coltivatori diretti. Anche l'articolo 9 finisce per penalizzare coloro che risiedono nelle zone economicamente più svantaggiate. È auspicabile quindi la soppressione di tale disposizione.

Ha quindi la parola il senatore FERRARI-AGGRADI, il quale illustra l'emendamento 9.8 tendente a sopprimere l'articolo 9. Al riguardo,

rileva che, in considerazione della precaria condizione nella quale si trova il comparto agricolo specialmente nelle zone montane, non è opportuno dar luogo ad una notevole elevazione della quota capitaria dovuta all'INAIL (gestione agricola), come previsto invece dall'articolo in esame. Ove la formulazione di questo dovesse restare invariata, conclude il senatore Ferrari-Aggradi, con ogni probabilità si assisterebbe a crescenti mobilitazioni di protesta degli agricoltori.

Il relatore, senatore BONORA, osserva preliminarmente come il settore agricolo, pur essendo stato caratterizzato negli ultimi anni da un processo di accentuata modernizzazione, non può realisticamente essere privato di incisive misure di sostegno anche nel campo previdenziale. Del resto, prosegue il relatore, la dipendenza da politiche di sostegno è comune ai settori agricoli di pressochè tutti i paesi della CEE.

Tuttavia, non appaiono dilazionabili efficaci interventi di riequilibrio relativamente alla gestione agricola dell'INAIL, che è oggi largamente deficitaria. In considerazione di ciò, conclude il relatore, è senz'altro da mantenere la scelta dell'elevazione della quota capitaria di cui all'articolo 9.

Interviene a questo punto il senatore DUJANY, il quale sottolinea l'esigenza di salvaguardare l'agricoltura di montagna. A tal fine, appare opportuna una riformulazione del testo dell'articolo 9.

Il PRESIDENTE osserva preliminarmente come gli squilibri che caratterizzano la gestione agricola dell'INAIL andrebbero di preferenza affrontati mediante una incisiva ridefinizione delle prestazioni erogate dall'ente stesso in caso di infortunio sul lavoro. D'altra parte, prosegue il Presidente, non ci si può esimere da una riflessione sulla politica contributiva per il comparto agricolo, tenendo conto del fatto che lo strumento più appropriato per assicurare un sostegno all'agricoltura marginale è quello fiscale.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore LIBERTINI e l'annuncio d'astensione del senatore FERRARI-AGGRADI sugli emendamenti 9.8 e 9.9, posti ai voti sono respinti gli emendamenti 9.8 e 9.2, entrambi soppressivi dell'intero articolo, e l'emendamento 9.9.

Il senatore CROCETTA ritira quindi gli emendamenti 9.3 e 9.4, riservandosi di riformularli.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 9.5, mentre l'emendamento 9.1, dopo l'illustrazione del sottosegretario PAVAN, risulta approvato.

Viene successivamente respinto l'emendamento 9.6.

Il senatore VIGNOLA, nell'illustrare l'emendamento 9.7, sottolinea l'opportunità di rimuovere un'evidente ingiustizia nei confronti dei mutilati e degli invalidi del lavoro, dovuta alla mancanza di un

meccanismo di rivalutazione annuale delle rendite INAIL, precisando altresì che tale proposta emendativa, se approvata, non comporterebbe maggiori oneri finanziari.

Ha quindi la parola il senatore CROCETTA, il quale, anche a nome dei senatori Libertini e Dionisi, presenta il seguente emendamento, identico all'emendamento testè illustrato dal senatore Vignola:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992, le rendite INAIL per i mutilati e invalidi del lavoro hanno una rivalutazione di cadenza annuale».

Su tali emendamenti il relatore esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario PAVAN, pur concordando in linea di principio con le osservazioni formulate dal senatore Vignola, osserva che il passaggio ad un meccanismo di rivalutazione annuale comporta di per sè un aumento degli oneri finanziari, e suggerisce pertanto ai presentatori di riformularli.

Il senatore MANCIA invita il sottosegretario Pavan a rivedere l'avviso da lui espresso sull'emendamento 9.7, anche in considerazione del fatto che il relatore ha espresso su di esso un parere favorevole.

Dopo che il senatore CORTESE ha sottolineato l'opportunità di una preventiva quantificazione dei maggiori oneri che scaturirebbero dall'eventuale approvazione dell'emendamento 9.7, il senatore VIGNOLA, nel dichiarare di insistere per la votazione dell'emendamento stesso, ribadisce come esso non comporti sostanzialmente maggiori oneri finanziari.

A tal riguardo, il relatore, senatore BONORA, osserva come un maggiore onere andrebbe ravvisato in realtà soltanto agli effetti della decorrenza della valuta sulle rendite INAIL.

Il sottosegretario di Stato PAVAN precisa che dalla rivalutazione prevista dall'emendamento 9.7 deriverebbe in media per anno un maggior onere di 300 miliardi di lire.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori RASTRELLI, CROCETTA e VIGNOLA, il senatore LIBERTINI fa presente che, ammesso che l'emendamento 9.7 comporti realmente un maggior onere pari a circa 300 miliardi per l'esercizio 1992, occorre tener presente che questo onere risulterebbe comunque parzialmente compensato dal minor onere che di conseguenza verrebbe a gravare sull'esercizio 1993.

Il senatore MANCIA propone di accantonare l'emendamento 9.7.

Il presidente ANDREATTA ricorda che dall'approvazione dell'emendamento in esame deriverebbe un aumento di spesa pari a circa 300 miliardi per anno.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori CROSETTA e RASTRELLI, il senatore SPOSETTI ricorda che i costi dell'articolo 7 non sono stati quantificati e fa presente che l'emendamento 9.7 risponde a rilevanti esigenze dei lavoratori dipendenti del settore privato e comporta un maggior onere non superiore a 30 miliardi di lire.

Il senatore MANCIA ribadisce l'opportunità di accantonare l'emendamento 9.7 e osserva che tale accantonamento è giustificato non già da esigenze di natura tattica, ma dalla necessità di affrontare i problemi delle categorie interessate con la dovuta attenzione e sulla base di un quadro di riferimento finanziario certo e sicuro.

Il senatore BARCA rileva che con l'emendamento 9.7 si anticipa di un anno il pagamento di una somma che dovrebbe comunque essere corrisposta e si rende annuale una scadenza che altrimenti sarebbe biennale; dall'approvazione di tale proposta emendativa deriverà un onere che può essere ricompreso tra i 25 e i 30 miliardi di lire.

Il senatore SPOSETTI fa presente che i senatori del PDS sono favorevoli all'accantonamento dell'emendamento 9.7 al solo fine di compiere la verifica delle quantificazioni.

Il senatore LIBERTINI dichiara che anche il Gruppo della Rifondazione comunista condivide la proposta di accantonare l'emendamento 9.7.

L'emendamento 9.7 è quindi accantonato; conseguentemente è accantonata la votazione dell'articolo 9 e si passa all'emendamento 9.0.1, volto a inserire un articolo aggiuntivo.

Il senatore BOLLINI illustra l'emendamento 9.0.1, sottolineando che all'origine di tale proposta emendativa sta un giudizio fortemente negativo sulla gestione da parte del Ministro della sanità del contributo all'INPS per gli asili nido.

Il senatore LIBERTINI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Rifondazione comunista sull'emendamento 9.0.1, che è quindi respinto dalla Commissione.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore LIBERTINI invita il Presidente a disporre la chiusura della seduta alle ore 13,30, conformemente all'orario stabilito in calendario, e auspica che lo stesso Presidente, insieme al Presidente del Senato e al Presidente della 6^a Commissione permanente, esamini la questione dei termini fissati per la conclusione dei lavori delle due Commissioni, termini che appaiono assolutamente irrealistici.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10 del disegno di legge.

Il senatore LIBERTINI, dopo aver ritirato gli emendamenti 10.6 e 10.7, illustra gli emendamenti 10.8 e 10.9, osservando che il Gruppo della Rifondazione comunista ritiene inaccettabili i tagli di spesa previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo, tagli che colpiscono indiscriminatamente gli invalidi civili.

Il senatore RASTRELLI fa proprio l'emendamento 10.1 e illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 10, rilevando che essi sono diretti ad estendere ai sordomuti e agli invalidi civili benefici previsti dalla legge n. 407 del 1990, a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 10 e ad equiparare le pensioni assistenziali degli invalidi civili e dei sordomuti a quella dei ciechi.

Il senatore POLLICE sottolinea l'opportunità di sopprimere l'articolo 10, la cui disciplina penalizza gravemente e indiscriminatamente gli invalidi civili al solo scopo di reperire risorse finanziarie, peraltro di non rilevante entità.

Il relatore, senatore BONORA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, ad eccezione dell'emendamento 10.12.

Il sottosegretario di Stato PAVAN si associa al parere espresso dal relatore.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 10.1 e 10.5.

Il senatore BOLLINI annuncia il voto favorevole dei senatori del PDS sull'emendamento 10.11.

Il senatore BOATO annuncia che voterà a favore degli emendamenti 10.11, 10.2, 10.8, 10.4 e 10.9.

L'emendamento 10.11 è quindi respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore LIBERTINI, l'emendamento 10.2 (identico all'emendamento 10.8) è respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore RASTRELLI, l'emendamento 10.3 è respinto.

Il ministro CIRINO POMICINO fa presente che l'emendamento 10.12 è privo di ogni valenza innovativa, essendo volto semplicemente a rimediare ad un errore in sede di stampa del disegno di legge, e precisamente a chiarire che tanto i ciechi quanto i sordomuti sono esclusi dall'accertamento della condizione reddituale prevista dal comma 2 dell'articolo 10.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore LIBERTINI, l'emendamento 10.12 è approvato.

È quindi respinto l'emendamento 10.4, identico all'emendamento 10.9.

Il senatore LIBERTINI annuncia che il Gruppo della Rifondazione comunista voterà contro l'articolo 10, che colpisce gravemente alcune categorie particolarmente deboli e svantaggiate, e si batterà con decisione in Assemblea per contrastare la disciplina recata da questo articolo e l'intera manovra economico-finanziaria proposta dal Governo.

Il senatore RASTRELLI annuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà contro l'articolo 10.

L'articolo 10 è quindi approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 11 riguardante norme di interpretazione autentica in materia pensionistica.

Il senatore RASTRELLI illustra gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.9, 11.8 e 11.6.

L'articolo 11, a suo avviso, non reca norme di interpretazione autentica, bensì tende a modificare sostanzialmente la legislazione esistente con interventi peraltro frammentari: è preferibile quindi giungere alla integrale soppressione dell'articolo. Tuttavia la sua parte politica ha presentato anche emendamenti di carattere correttivo delle più macroscopiche ingiustizie contenute nel citato articolo 11.

Il senatore LIBERTINI illustra gli emendamenti 11.14, 11.10, 11.11, 11.13 e 11.12.

Le norme contenute nell'articolo 11, lungi dal potersi qualificare come interpretative, tendono in realtà ad introdurre anticipatamente alcuni contenuti della futura riforma pensionistica. Pur ritenendo necessaria una organica revisione dell'ordinamento previdenziale, il Gruppo della Rifondazione comunista non può condividere i contenuti vessatori della normativa proposta, che ancora una volta si ritorce a danno delle categorie sociali più deboli.

Il senatore POLLICE giudica particolarmente negativa la normativa proposta dal Governo all'articolo 11 che attenta ai diritti quesiti dei pensionati e non affronta in maniera organica il problema della riforma della previdenza sociale, il cui disegno di legge non è ancora stato approvato dal Consiglio dei ministri per le diatribe esistenti nell'ambito della maggioranza.

Il senatore VIGNOLA ricorda come il Ministro del lavoro si fosse inizialmente opposto ad operare stralci relativamente alla riforma delle

pensioni, stralci che pure il Gruppo comunista-PDS aveva caldeggiato soprattutto in ordine alle questioni su cui si registrava un ampio consenso tra le forze politiche. Appare contraddittorio con tale atteggiamento l'inserimento nel provvedimento in esame dell'articolo 11 che anticipa alcuni punti, tra l'altro assai negativi, della preannunciata riforma. Pur avendo presentato gli emendamenti 11.15, 11.16 e 11.17 volti alla soppressione di alcune parti dell'articolo, il Gruppo comunista-PDS ritiene comunque preferibile addivenire all'integrale espulsione di tale disposizione.

Il senatore PUTIGNANO ricorda di aver presentato un emendamento riferito impropriamente all'articolo 6 e teso a fornire un'interpretazione autentica della normativa relativa all'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici, interpretazione che comunque sembra essere stata avvalorata da una recente sentenza della Corte costituzionale.

Il relatore BONORA, dopo aver chiarito il significato del comma 1 dell'articolo 11, suggerisce al Governo di riformulare la lettera b) del comma 2, la cui interpretazione si presenta alquanto problematica.

Il sottosegretario PAVAN, richiamandosi a quanto al riguardo riportato a pagina 6 della relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame, ribadisce come le norme contenute nell'articolo 11 abbiano il carattere di interpretazione autentica e tendano a neutralizzare gli effetti dirompenti che potrebbero derivare in conseguenza di taluni indirizzi giurisprudenziali in tema di concorso di più trattamenti di integrazione al minimo delle pensioni.

Si dichiara comunque disponibile ad accedere, in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea, ad eventuali proposte emendative; esprime infine parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

Il Presidente osserva come il comma 2 dell'articolo 11 nella sua attuale formulazione presenti talune incongruenze; appare pertanto opportuna una sua riformulazione in sede di dibattito in Assemblea.

Ha quindi la parola il senatore BOLLINI, il quale osserva come le norme contenute nell'articolo 11 non rivestano che in via surrettizia il carattere di interpretazione autentica; esse appaiono inoltre in palese contrasto con reiterate pronunce della Corte costituzionale in tema di integrazione al minimo di trattamenti pensionistici. Per altro verso, in considerazione del carattere retroattivo che avrebbero le nuove norme, con ogni probabilità si determinerebbero le condizioni per un ampio contenzioso. Dopo aver quindi sottolineato come sia del tutto iniquo prevedere la ripetizione di somme percepite dai pensionati in modo del tutto incolpevole in rapporto ad atti degli uffici dell'INPS, esprime forti riserve sul disegno di cosiddetta razionalizzazione promosso per il settore pensionistico dal ministro Marini, disegno che a quanto pare si

traduce in ulteriori disparità di trattamento fra lavoratori del settore privato e pubblici dipendenti a svantaggio dei primi.

Dopo un intervento del senatore AZZARÀ, che sottolinea l'inopportunità dell'introduzione di correttivi parziali e disorganici in ordine al problema della rilevanza degli errori commessi dall'amministrazione o da terzi nel rapporto previdenziale, il senatore FERRARI-AGGRADI suggerisce al rappresentante del Governo di promuovere una incisiva riformulazione del testo dell'articolo 11.

Dopo un intervento del senatore RASTRELLI, che segnala alcune incongruenze del testo dell'articolo 11 ed annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 11.2, il senatore LIBERTINI annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Rifondazione comunista alla soppressione dell'articolo 11.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 11.2, identico all'emendamento 11.14, 11.3 e 11.4, identico agli emendamenti 11.10 ed 11.15.

Viene quindi approvato l'emendamento 11.11, identico all'emendamento 11.5.

Per effetto di tale approvazione, risultano preclusi gli emendamenti 11.7, 11.9, 11.8, 11.13 ed 11.16.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 11.6, identico agli emendamenti 11.12 ed 11.17.

Il senatore RASTRELLI ritira l'emendamento 11.0.1, tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11.

Viene infine respinto l'emendamento 11.1.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 11, nel testo emendato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che, ove pervenga in tempo utile la documentazione di pertinenza, nella seduta pomeridiana di oggi, in apertura, inizi l'esame del disegno di legge n. 3005, in sede consultiva.

Dopo una breve discussione, la Commissione conviene.

La seduta è tolta alle ore 13,40.

295^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i Ministri delle finanze Formica e del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e Rubbi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)
(Seguito dell'esame e sospensione)

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il presidente ANDREATTA fa proprio l'emendamento 12.1.

Il facente funzioni di relatore, senatore AZZARÀ, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1.

Il sottosegretario di Stato RUBBI si rimette alla Commissione su tale proposta emendativa.

L'emendamento 12.1 è quindi approvato.

L'articolo 12 è approvato, nel testo emendato.

Il senatore RASTRELLI illustra gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2, che sono quindi posti separatamente ai voti e respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Il senatore SPETIČ illustra l'emendamento 13.6, diretto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 13, facendo presente che il problema dell'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici in regimi internazionali deve essere necessariamente considerato in connessione con la disciplina recata dal disegno di legge sulla cittadinanza, già approvato dal Senato, e con la questione del riconoscimento dell'assegno sociale agli emigrati anziani in condizioni di povertà. Invita quindi il presidente Andreatta a ritirare l'emendamento 13.0.1, in quanto tale

proposta emendativa, se approvata, comporterebbe la sospensione delle integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici riconosciute ad italiani all'estero che per poter lavorare hanno dovuto acquistare la cittadinanza di paesi stranieri rispetto ai quali non operano convenzioni di reciprocità con l'Italia. L'emendamento presentato dal presidente Andreatta non incide sulle integrazioni al minimo riconosciute a persone residenti in Jugoslavia, in quanto questo Stato concluse a suo tempo una convenzione di reciprocità con l'Italia; tuttavia, occorre tener presente che nei prossimi mesi il Governo italiano dovrà prendere contatto con le autorità slovene e croate per far sì che queste confermino gli impegni derivanti dalla convenzione di reciprocità sottoscritta dalla Jugoslavia.

Il presidente ANDREATTA fa presente che l'emendamento 13.0.1 mira a precisare che la stipulazione di una convenzione di reciprocità in materia previdenziale non comporta l'automatica estensione degli istituti assistenziali, come l'integrazione pensionistica al minimo, a meno che anche nel paese con il quale viene stipulata la convenzione non operino i medesimi istituti assistenziali.

Il senatore SPETIČ ricorda che migliaia di italiani all'estero sono stati costretti ad acquistare la cittadinanza di un paese straniero per poter trovare una stabile occupazione e fa presente che il riconoscimento a questi italiani dell'integrazione al minimo costituisce un doveroso atto di giustizia.

Il senatore VECCHI illustra l'emendamento 13.5 osservando che la soppressione del comma 1 dell'articolo 13 risponde a ineludibili esigenze di giustizia sociale. Fa quindi presente che è purtroppo rimasto privo di attuazione l'impegno assunto dal Governo a presentare un apposito provvedimento di disciplina dell'assegno sociale in favore degli italiani emigrati all'estero che versano in condizioni di povertà. Ricorda, infine, che i senatori del Gruppo comunista-PDS valutano positivamente la disciplina dettata con il comma 2 dell'articolo 13.

Il facente funzioni di relatore, senatore AZZARÀ, si rimette al Governo sull'emendamento 13.0.1 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

Il sottosegretario di Stato RUBBI invita la Commissione ad approvare l'articolo 13 nel testo proposto dal Governo.

L'emendamento 13.2 è quindi respinto.

Il senatore CROSETTA sottolinea la necessità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 13 e giudica assolutamente non condivisibile la disciplina recata dall'emendamento 13.0.1. Dopo aver annunciato il voto favorevole dei senatori di Rifondazione comunista sull'emendamento 13.1, ricorda che al momento usufruiscono dell'integrazione al minimo quegli italiani che, dopo aver lavorato per alcuni anni in patria, sono emigrati negli anni cinquanta in paesi stranieri e hanno acquistato la cittadinanza di questi paesi per poter trovare occupazione.

Il senatore BOATO annuncia il proprio voto a favore dell'emendamento 13.1 e osserva che il comma 1 dell'articolo 13 detta una disciplina che penalizza gravemente e ingiustamente numerosi lavoratori italiani all'estero e che non appare neppure in grado di realizzare un consistente risparmio di spesa.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti l'emendamento 13.1, di identico contenuto degli emendamenti 13.3, 13.5, 13.6 e 13.7, e l'emendamento 13.4.

L'articolo 13 è quindi approvato.

Il senatore SPETIČ fa presente che l'emendamento 13.0.1 potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a rivedere le convenzioni stipulate in materia di integrazione dei trattamenti pensionistici.

Il facente funzioni di relatore, senatore AZZARÀ, esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.1.

Il presidente ANDREATTA invita la Commissione ad approvare l'emendamento 13.0.1 con l'intesa di un successivo approfondimento da parte del Ministero degli esteri.

Il senatore CROCETTA osserva che l'emendamento 13.0.1, se approvato, introdurrebbe una ingiustificata ed incostituzionale discriminazione ai danni di lavoratori stranieri residenti in Italia e che in Italia hanno maturato il diritto a trattamenti pensionistici.

Il senatore SPETIČ ricorda che l'Italia ha stipulato numerose Convenzioni internazionali contro discriminazioni ai danni di lavoratori fondate sulla diversità di cittadinanza.

Il presidente ANDREATTA riformula quindi il testo dell'emendamento 13.0.1.

L'emendamento 13.0.1 è approvato nel suo nuovo testo.

L'esame del disegno di legge n. 3004 è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Parere alla 6^a Commissione. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Ministro delle finanze, al momento impegnato presso la 6^a Commissione permanente, ha

fornito al Sottosegretario di Stato Rubbi tutti i dati e le indicazioni relative al disegno di legge n. 3005.

Osserva quindi che dalla relazione tecnica emerge che il gettito previsto per i prossimi tre anni si ritrova nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria. Ciò tuttavia non elimina qualche dubbio circa gli effetti sul gettito IRPEG della rivalutazione obbligatoria degli immobili. Infatti, mentre i maggiori ammortamenti di 2.138 miliardi provocano un minor gettito di 1.022 miliardi per anno nel 1992 e nel 1993, il minor gettito stimato per il 1994 è di soli 300 miliardi. La relazione tecnica fornisce in proposito una spiegazione non convincente ed è quindi opportuno che la 6^a Commissione permanente valuti meno favorevolmente l'andamento delle entrate relative all'IRPEG e all'ILOR.

Anche il trattamento delle minori entrate derivanti dagli ammortamenti nel 1992 e nel 1993 non appare del tutto convincente. Nella relazione tecnica il gettito complessivo derivante dall'imposta sostitutiva sull'ammontare della rivalutazione è ridotto di 1000 miliardi in relazione agli effetti sugli ammortamenti. Tuttavia se le imprese eseguiranno la rivalutazione con riferimento al bilancio 1991, i maggiori ammortamenti saranno riconosciuti a decorrere dall'esercizio successivo, con una riduzione delle entrate IRPEG ed ILOR 1992 e 1993 di circa 2000 miliardi.

Per quanto riguarda infine gli emendamenti bisogna decidere se considerare isolatamente la singola proposta o esaminarla insieme ad eventuali correlazioni, che tuttavia non potrebbero essere stabilite che dalla Commissione di merito. Occorre inoltre determinare se si dovrà invocare l'assenza di copertura di cui all'articolo 81 della Costituzione per tutti quegli emendamenti che presi isolatamente comportino problemi di minor gettito rispetto a quanto stimato dalla relazione tecnica per quanto concerne il testo del Governo.

Il senatore BARCA osserva che il condono previsto nel provvedimento in esame sembra tale da incoraggiare ulteriormente l'evasione fiscale, piuttosto che ottenere l'effetto contrario grazie all'accompagnamento di rigorose misure volte a contenere l'elusione ed aumentare la trasparenza. Questa impressione è rafforzata soprattutto dalle notizie di nuove modifiche che la maggioranza apporterà alla disciplina del segreto bancario.

Il ministro FORMICA assicura che le nuove proposte di modifica non intaccheranno la sostanza della norma, limitandosi ad affidare il potere di intervento all'ispettore compartimentale e successivamente al direttore regionale, nonchè prescrivendo che il magistrato avverta il cittadino dell'ispezione in corso. Per quanto riguarda invece le osservazioni del presidente Andreatta, osserva che le note tecniche sono state concordate tra i due Ministeri del tesoro e delle finanze, senza alcun intervento delle autorità politiche, e che gli innumerevoli emendamenti al provvedimento sono stati sottoposti soltanto ad un primo esame, compatibilmente con lo scarso tempo a disposizione.

Il PRESIDENTE propone che la Commissione di merito apporti al provvedimento tutti quei miglioramenti tecnici che valgano a garantire

le previsioni di gettito, come, ad esempio, l'allungamento dei termini di prescrizione per il condono e un rafforzamento della deterrenza penale nel caso di evasione accertata. Chiede quindi chiarimenti al Ministro sul premio incentivante per il personale dell'amministrazione finanziaria e sulla deducibilità degli oneri della contribuzione sindacale, che verrebbe raffigurata quindi come un'imposta erariale.

Il ministro FORMICA precisa che è prevalsa infine la tesi di mantenere intatto il premio incentivante per poter adeguare gli strumenti tecnici ed umani alla riforma in corso ed evitare gravi problemi all'amministrazione finanziaria nell'attuale, difficile, fase transitoria.

Quanto alla norma sulla contribuzione sindacale, essa introduce un elemento di giustizia poichè sono già deducibili i contributi per le associazioni di categoria.

Il senatore BARCA ritiene che in questo modo, pur sanando un'ingiustizia, si apre una strada che rende deducibili tutti i contributi volontari e propone quindi di abolire la deducibilità dei contributi non obbligatori.

Il senatore BOLLINI solleva il problema della copertura degli emendamenti che, presi isolatamente, comportano problemi di minore gettito, come è nel caso delle proposte emendative della sua parte politica, che però trovano regolare compensazione in altri emendamenti. Osserva inoltre che la valutazione delle entrate è decisamente aleatoria a causa della loro irregolarità e ciò provoca seri problemi alla 5^a Commissione permanente per l'emanazione, per di più in brevissimo tempo, di un parere serio e fondato.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione di merito, nel decidere di accogliere o meno il singolo emendamento, dovrà effettuare le opportune valutazioni circa la compensazione dei vari effetti conseguenti alle singole proposte emendative.

Il senatore RASTRELLI invita la Commissione a tener conto dei rilievi dubitativi formulati dagli uffici, poichè è già del tutto irrituale che il Presidente del Senato si sia pronunziato favorevolmente circa la copertura del disegno di legge finanziaria soltanto basandosi sul parere della 5^a Commissione permanente.

Il senatore COVI annuncia che il Gruppo repubblicano non darà parere favorevole al provvedimento, ritenendo che esso sia un insieme di norme eterogenee, rifiutando del tutto un nuovo condono, ed esprimendo perplessità sulla deducibilità dei contributi di carattere associativo.

Il senatore FERRARI-AGGRADI esprime una valutazione positiva del provvedimento e ritiene che il Governo abbia mantenuto un atteggiamento responsabile a fronte delle posizioni strumentali assunte dall'opposizione.

Il senatore CROCETTA, dopo aver ribadito la fondatezza delle posizioni assunte dall'opposizione, osserva che esiste una incertezza assoluta sulla copertura degli emendamenti, che rende difficoltosa l'emissione di un corretto parere.

Il senatore RIVA esprime la preoccupazione che i criteri utilizzati per calcolare il gettito del condono siano simili a quelli utilizzati nel passato e rivelatisi fallaci.

Il ministro FORMICA precisa che obiettivo principale del condono è quello di indurre all'emersione il maggior numero possibile di contribuenti al fine di ampliare la base imponibile, come avvenne nel 1982. Poichè in quell'occasione il successo del provvedimento fu determinato dalla deterrenza dell'introduzione del diritto tributario penale, è necessario creare condizioni tali da garantire le previsioni di gettito.

Dopo un ulteriore dibattito su cui intervengono i senatori COVI, BOLLINI, RIVA e AZZARÀ, il presidente ANDREATTA e il ministro FORMICA, la Commissione da mandato al presidente ANDREATTA di redigere un parere per la Commissione di merito nei termini risultati dal dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Si passa all'esame dell'articolo 14, relativo al settore previdenziale.

Il presidente ANDREATTA dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 14.8, 14.9, 14.10, 14.15, 14.1, 14.12, 14.11, 14.7, 14.6, 14.5 e 14.14.

Il senatore BOLLINI illustra l'emendamento 14.17 volto ad escludere la presenza dello SCAU nell'ambito delle Commissioni provinciali per la mano d'opera agricola e delle Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura; ricorda in proposito che il Governo in passato si era espresso in senso favorevole a tale esclusione, in considerazione del fatto che lo SCAU è un ente responsabile del pagamento delle prestazioni.

L'oratore passa quindi ad illustrare gli emendamenti 14.20 e 14.18, quest'ultimo soppressivo del comma 5; tale soppressione appare consona al recente indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale che ha sancito la necessità di corrispondere oltre agli interessi legali anche la rivalutazione monetaria.

Il presidente ANDREATTA fa presente che l'attuale tasso degli interessi legali comprende anche l'eventuale svalutazione monetaria.

Dopo interventi dei senatori BOLLINI, VIGNOLA, VETERE e RASTRELLI nonché del presidente ANDREATTA e del relatore facente funzioni AZZARÀ, il senatore RASTRELLI illustra l'emendamento 14.3.

Il relatore facente funzioni AZZARÀ ritira l'emendamento 14.2 nonché l'emendamento 14.13 ritenendo preferibile in sua vece il testo dell'emendamento 14.20. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 14.17, 14.3, 14.18, 14.4, 14.16 e 14.19. Si dichiara invece favorevole all'emendamento 14.4.

Il sottosegretario PAVAN concorda con il parere espresso dal relatore tranne che per l'emendamento 14.19 sul quale si rimette alla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore BOLLINI, l'emendamento 14.17, posto ai voti è respinto. Viene invece approvato l'emendamento 14.20 e risulta conseguentemente precluso l'emendamento 14.3.

L'emendamento 14.18, posto ai voti, è respinto, mentre risulta approvato l'emendamento 14.4.

Il senatore BOLLINI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.16 che, dopo prova e controprova, è respinto.

Il senatore SPOSETTI, nel caldeggiare l'approvazione dell'emendamento 14.19, fa presente che esso contribuisce all'incremento delle entrate dell'INPS e si dichiara stupito per il parere espresso in proposito dal rappresentante del Governo.

Dopo un dibattito in cui intervengono i senatori RASTRELLI, e BARCA, il sottosegretario PAVAN e il presidente ANDREATTA, il relatore facente funzioni AZZARÀ, modificando il parere precedentemente reso, si esprime in senso favorevole sull'emendamento 14.19 che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CROSETTA dichiara il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista sull'articolo 14 poichè tale disposizione introduce misure che ancora una volta colpiscono le categorie socialmente più deboli.

Il senatore GIUGNI fa presente che l'approvazione dell'emendamento 14.19 comporterà inevitabilmente un incremento del costo del lavoro; tuttavia egli dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista sull'articolo 14.

Il ministro CIRINO POMICINO avverte che il Governo presenterà in Assemblea un emendamento soppressivo della disposizione introdotta a seguito dell'approvazione dell'emendamento 14.19. Appare inaccettabile, infatti, provocare un indebito incremento del costo del lavoro,

tanto più che una simile misura si ripercuoterà negativamente sull'andamento della trattativa in corso fra le parti sociali.

La Commissione quindi approva l'articolo 14 nel testo emendato.

Il senatore CROCETTA illustra quindi l'emendamento 14.0.1 volto ad inserire un ulteriore articolo dopo l'articolo 14. Egli sottolinea la lungimiranza della proposta tesa a prevedere un apposito fondo per la prevenzione degli infortuni casalinghi.

Dopo il parere contrario espresso dal relatore facente funzioni AZZARÀ e del ministro CIRINO POMICINO l'emendamento 14.0.1, posto ai voti, è respinto.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 14.0.2 volto ad inserire dopo l'articolo 14 un ulteriore articolo finalizzato alla realizzazione di strutture e servizi per gli anziani, per i consultori e per gli asili nido.

Il relatore facente funzioni AZZARÀ esprime parere contrario sull'emendamento per mancanza di copertura finanziaria.

Anche il ministro CIRINO POMICINO esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.2, che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 15 in tema di soppressione di uffici postali.

Nel dare la parola al senatore Crocetta il presidente ANDREATTA avverte che il tempo a disposizione del Gruppo di Rifondazione comunista sta per scadere.

Il senatore CROCETTA ricorda che la sua parte politica non ha accettato la decisione di procedere al contingentamento dei tempi anche nel corso dell'esame in Commissione.

Egli passa quindi ad illustrare gli emendamenti 15.8, 15.7, 15.6, 15.5 e 15.4 soffermandosi in particolare sull'iniziativa volta alla predisposizione di una apposita normativa per la offerta al pubblico dei titoli di Stato attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale. Egli sottolinea poi la necessità di sopprimere il comma 1 dell'articolo ove si prevede l'eliminazione di 1000 uffici postali. Nel complesso egli giudica l'articolo 15 come arrecante ulteriori incrementi di spesa a fronte di minori entrate: pertanto ne sottolinea la contraddittorietà con le finalità del provvedimento e della manovra finanziaria.

Il senatore POLLICE ritiene inopportuna la normativa di cui all'articolo 15, atteso che è in corso di esame presso la Commissione trasporti l'iniziativa legislativa riguardante la riforma del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Particolarmente negativa è poi la disposizione di cui al comma 4, poichè rischia di determinare una confusione di

competenze con il Ministero delle finanze che attualmente gestisce i servizi del lotto e delle lotterie.

Il presidente ANDREATTA ritiene troppo rigida l'ipotesi di soppressione di 1000 uffici postali contenuta nel comma 1 dell'articolo 15. A tal uopo sarebbe preferibile adottare una normativa più flessibile che faccia riferimento a criteri concreti quali quelli della distanza fra i vari uffici. In tal senso si dichiara favorevole alle previsioni contenute negli emendamenti 15.12, 15.10 e 15.11 anche se ne suggerisce una riformulazione.

Illustra poi l'emendamento 15.17 mirante ad introdurre alcune misure in grado di favorire lo sviluppo delle attività del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Anche l'emendamento 15.0.19, è teso a favorire la riorganizzazione e la razionalizzazione dei servizi gestiti dall'amministrazione postale.

Il relatore facente funzioni AZZARÀ ritiene che le questioni implicate dai contenuti degli emendamenti presentati dal presidente Andreatta meritino una valutazione approfondita.

Il senatore MANCIA ritiene arbitraria la soppressione di 1000 uffici postali; anche la proposta di introdurre dei criteri di flessibilità in relazione alla distanza fra detti uffici deve essere attentamente valutata, in considerazione del fatto che una distanza di due o tre chilometri appare troppo elevata in talune realtà urbane.

Illustra poi l'emendamento 15.1 volto alla soppressione del comma 4, che appare una disposizione foriera di confusione di competenze fra diversi Dicasteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE E VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ANDREATTA avverte che la seduta notturna prevista per oggi, martedì 29 ottobre, alle ore 21 non avrà luogo.

Avverte altresì che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 30 ottobre, è anticipata alle ore 9,15, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,15.

EMENDAMENTI**Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)**

(Da esaminare dopo la seduta del 28 ottobre 1991)

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il fondo iscritto nel bilancio 1992 a norma della legge 49 del 1987 per il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, capitolo 4620 è immediatamente utilizzabile sino al limite del 50 per cento della somma stanziata.

2. Per il restante 50 per cento della somma stanziata il fondo di cui al comma 1 sarà utilizzato solo dopo l'approvazione del programma generale del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo da parte delle competenti commissioni della Camera e del Senato.

3. Il programma di cui al comma precedente sarà presentato dal Governo entro il 28 febbraio 1992.».

4.0.5**MARGHERI, SPOSETTI****Art. 6.**

Sopprimere il comma 2.

6.271**GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, VETERE**

Sopprimere il comma 3.

6.266**LIBERTINI, CROCETTA**

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di procedere in qualsiasi modo a nuove assunzioni di personale fino a completamento delle procedure di mobilità di cui al *successivo comma*. Per la durata di tale periodo sono sospese le procedure di assunzione in corso comunque autorizzate.

5-ter. Le procedure già avviate per la mobilità del personale in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1988, n. 325, devono essere completate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5-quater. In allegato agli stati di previsione della spesa per il 1993 di ciascun Dicastero, il Ministro responsabile, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, presenta un piano di razionalizzazione e contenimento delle piante organiche, sulla base di una analitica dimostrazione dei carichi funzionali di lavoro. In nessun caso le piante organiche possono essere aumentate.

5-quinquies. Le situazioni soprannumerarie, riscontrabili eventualmente nelle qualifiche funzionali a seguito dell'applicazione dell'ottavo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, costituiscono posizioni di esubero nella misura del 50 per cento. Le restanti posizioni soprannumerarie assorbono le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori.

5-sexies. Nell'ambito delle amministrazioni cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, possono essere disposti trasferimenti di pubblici dipendenti di tutte le qualifiche e profili professionali contrattualizzati. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle amministrazioni interessate e con il consenso del dipendente. I trasferimenti verso le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti sono disposti con provvedimento della regione».

6.269 (nuovo testo)

ANDREATTA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le nuove assunzioni da effettuarsi nel corso del 1992, quale che sia il relativo titolo giuridico, ivi comprese quelle autorizzate sulla base di specifiche disposizioni legislative che dispongano deroghe alla disciplina di cui al presente articolo, nonchè quelle autorizzate ai sensi del precedente comma 4, non possono superare per le amministrazioni statali nel loro complesso il numero di unità di personale che cessano dal servizio nello stesso anno 1992.

5-ter. Ove per ragioni di particolare urgenza e necessità le nuove assunzioni dovessero superare per ciascuna amministrazione il limite di cui al comma 5-bis, il Ministro responsabile presenterà al Parlamento una dettagliata relazione nella quale vengono indicate le linee di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale che si intendono adottare nel triennio 1992-1994; nel caso di compensazioni

tra diverse amministrazioni per mantenersi entro il richiamato limite, la relazione sarà presentata dal Ministro per la funzione pubblica».

6.268 (nuovo testo)

ANDREATTA

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Salvo che per gli atti aventi valore normativo le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax sono valide a tutti gli effetti dell'iter burocratico una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale della pratica dovrà essere presa visione dell'originale della comunicazione».

6.0.3/1

BARCA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

«1. Tutte le piante organiche di ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

6.0.3

BARCA, SPOSETTI, VIGNOLA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Valutazione dei servizi nel settore privato)

1. Ai fini del calcolo della pensione ai lavoratori ex combattenti ed assimilati, l'anzianità assicurativa viene fittiziamente maggiorata di sette anni.

2. Ai lavoratori ex combattenti mutilati e invalidi di guerra, l'anzianità assicurativa viene fittiziamente elevata a dieci anni.

3. Gli anni relativi alle campagne di guerra e le croci al merito di guerra, in ragione di uno per ciascuna di esse, sono accreditati come contributi figurativi nella posizione contributiva del lavoratore.

4. Per le decorazioni al valore militare e per la qualifica di invalido e mutilato di guerra, sono accreditati due anni per ciascuna distinzione».

7.0.1

RASTRELLI, MANTICA

Art. 8.

Sopprimere il comma 1.

8.2

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli accordi sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno ispirarsi» *con le seguenti:* «negli accordi sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 i Ministri competenti dovranno ispirarsi».

8.3

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «lo stesso principio si applica al personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del trattamento economico».

8.4

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per il triennio 1991-1993».

8.5

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1992 sono abrogati: la legge 10 maggio 1983, n. 188; la legge 29 dicembre 1989, n. 412; la legge 2 giugno 1988, n. 208; l'articolo 4, commi 4 e 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 853; l'articolo 6 della legge 10 agosto 1988, n. 357; l'articolo 32, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; gli articoli 12 e 13, della legge 4 marzo 1982, n. 65; la legge 12 dicembre 1967, n. 1233 e la legge 27 luglio 1967, n. 634. È inoltre abrogato ogni altro provvedimento concernente la corresponsione di compensi incentivanti a singoli comparti della pubblica amministrazione».

Al comma 2, sostituire le parole: «La disposizione di cui al comma 1» *con le seguenti:* «Le disposizioni di cui ai commi 1 ed 1-bis».

8.10

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

8.6

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e».

8.7

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «a titolo di acconto sull'adeguamento triennale».

8.8

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1° gennaio 1991 ed al 1° gennaio 1992» con le parole: «sono soppressi».

8.1

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmata per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1° gennaio 1991 ed al 1° gennaio 1992» con le parole: «sono sospesi».

8.9

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ai dipendenti pubblici l'indennità di anzianità, sotto qualsiasi denominazione, va commisurata all'importo di tutti gli emolumenti percepiti per ogni titolo, ragione o causa, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, contingenza o scala mobile.

2. A decorrere dal 1° maggio 1982 ai dipendenti pubblici collocati in quiescenza viene corrisposta, nella liquidazione, l'indennità integrativa speciale in misura pari a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

3. Le riliquidazioni comprensive del calcolo della indennità integrativa speciale non sono soggette a tassazione IRPEF».

8.0.3

RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Non sono soggetti a tassazione IRPEF gli aumenti retributivi dovuti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, contingenza o scala mobile che si verificheranno nel periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge».

8.0.2

RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I redditi da lavoro dipendenti o assimilati vanno divisi per il numero dei componenti il nucleo familiare a carico e tassati separatamente ai fini IRPEF».

8.0.1

RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agenzia per le relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche)

1. È istituita l'Agenzia per le relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e svolge i compiti assegnatili dalla legge, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'Agenzia compete, sulla base di una direttiva del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, la conduzione delle trattative contrattuali per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro di cui alla legge n. 93, del 1983 e delle altre leggi che disciplinano gli accordi in materia di trattamento giuridico e economico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni. L'Agenzia cura, altresì, la sigla di ipotesi di accordo e svolge una funzione di coordinamento con le amministrazioni interessate, con il Ministro del tesoro e con l'Osservatorio del pubblico impiego.

3. L'Agenzia è composta da quindici componenti di provata esperienza e professionalità, con pluriennale esperienza nel campo delle relazioni sindacali e della gestione del personale, anche estranei alla Pubblica amministrazione; ove ricorra quest'ultima fattispecie, viene stipulato con i soggetti prescelti un contratto d'opera. Tra i

componenti dell'Agenzia viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un direttore che resta in carica per cinque anni e può essere revocato.

4. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per lo sviluppo delle proprie attività l'Agenzia si avvale, previa richiesta di comando, di personale delle pubbliche amministrazioni.

6. Le spese di finanziamento dell'Agenzia sono poste a carico di un fondo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio di ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è sottoposto al controllo della Corte dei conti.

7. Per la valutazione della spesa conseguente ai trattamenti giuridici e economici dei pubblici dipendenti di cui ai commi precedenti, è istituito un Nucleo di valutazione che esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e autonomia.

8. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui al comma 2, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dalla applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale e ne autorizza la spesa da parte dell'Agenzia. Il Nucleo altresì provvede al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione dell'accordo nell'arco temporale di validità dello stesso.

9. Il Nucleo di valutazione è composto da nove componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti da scegliere formulata dal CNEL.

10. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni. Ad essi è riconosciuto il trattamento economico spettante ai componenti la Commissione nazionale per le società e la borsa istituita dal decreto legge 8 aprile 1971, n. 95, convertito dalla legge 7 luglio 1974, n. 216. Essi non possono esercitare, pena la decadenza dall'ufficio, alcuna attività imprenditoriale di enti pubblici o privati, nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso, con diritto alla conservazione del posto.

11. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL e può instaurare rapporti convenzionali con soggetti esterni.

12. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato».

All'emendamento 8.0.4. sostituire i commi dal 7 alla fine con i seguenti:

«1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti è istituito un Nucleo di valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale e ne emette un parere che viene trasmesso al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, ove ritenga di non conformarsi a tale parere ai fini dell'approvazione dell'ipotesi di accordo ai sensi del citato articolo 6, richiede un riesame da parte del Nucleo stesso. La medesima procedura viene applicata nei confronti di disegni di legge che comportino oneri di spesa nella stessa materia. Il Nucleo altresì provvede al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione degli accordi nell'arco temporale di validità degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al presente comma.

3. Il Nucleo di valutazione è composto da 7 componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal CNEL tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilità di Stato.

4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni. Ad essi è riconosciuto lo stesso trattamento economico spettante ai componenti la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e sono sottoposti allo stesso regime di incompatibilità.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL e può instaurare rapporti convenzionali con soggetti esterni.

6. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato».

8.0.4/1

GIUGNI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.8

FERRARI AGGRADI, MORA, MICOLINI, CARLOTTO, SARTORI

Sopprimere l'articolo.

9.2

CROCETTA, LIBERTINI

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. L'onere delle rendite liquidate dalla gestione agricola dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori autonomi con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1992 e delle rendite ai superstiti dalle medesime derivanti, nonché delle relative spese di amministrazione, è posto a carico dello Stato che provvederà, in misura annualmente stabilita, con la legge finanziaria».

9.9 FERRARI AGGRADI, MORA, MICOLINI, SARTORI, CARLOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «Per il finanziamento della gestione agricola dell'INAIL» con le seguenti parole: «In attesa della revisione del sistema di finanziamento del settore agricolo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, finalizzato ad una piena equità contributiva».

9.5 TANI, NIEDDU, SARTORI, TOTH

Al comma 1, sostituire le cifre: «700.000 - 800.000 - 900.000» rispettivamente con le cifre: «600.000 - 700.000 - 800.000».

9.3 CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le cifre: «560.000 - 640.000 - 720.000» rispettivamente con le cifre: «495.000 - 595.000 - 695.000».

9.4 CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:

“Le aliquote di cui al precedente comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000 mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro”.

1-ter. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per metà dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è elevato da lire 25.000 a lire 80.000».

9.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992 la spesa complessiva prevista già a carico dei coltivatori diretti e dei concedenti dei terreni a mezzadria ed a colonia, è a carico della gestione dello Stato e riferita al comma 6 dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

9.6

LOPS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992, le rendite INAIL per i mutilati e invalidi del lavoro, hanno una rivalutazione di cadenza annuale».

9.7

VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA,
CASCIA, SPOSETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992 le rendite INAIL per i mutilati e invalidi del lavoro, vengono rivalutate con cadenza annuale».

9.10

CROCETTA, LIBERTINI, DIONISI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, il contributo all'INPS per gli asili nido anzichè nello stato di previsione del Ministero della sanità, va iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione».

9.0.1

CALLARI GALLI, FERRAGUTI, TORNATI, CASCIA,
SPOSETTI, TOSSI BRUTTI, NESPOLO, TEDESCO
TATÒ, ZUFFA, SENESI, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, VIGNOLA

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.6

CROCETTA, LIBERTINI

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge”».

10.1

AZZARETTI, GUZZETTI, LEONARDI, SARTORI

Sopprimere il comma 1.

10.7

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «di quelle erogate ai ciechi civili» aggiungere le parole: «ai sordomuti ed agli invalidi civili».

10.5

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere i commi 2 e 3.

10.11

ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, VECCHI

Sopprimere il comma 2.

10.2

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 2.

10.8

CROCETTA, LIBERTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1° gennaio 1992 le pensioni assistenziali degli invalidi civili e dei sordomuti sono equiparate a quella dei ciechi».

10.3

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «, ed ai sordomuti», con le parole: «e dei sordomuti»,.

10.12

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

10.4

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 3.

10.9

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.2

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere l'articolo.

11.14

CROCETTA, LIBERTINI

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. L'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, va inteso nel senso che non si fa luogo al recupero di somme corrisposte ai lavoratori e pensionati, sia pubblici che privati, ivi compresi quelli dei fondi integrativi di previdenza di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in conseguenza di provvedimenti revocati o modificati per rate di pensione o stipendi riscossi, ovvero di indennità risultate non più dovute, fatta eccezione per la revoca o la modifica disposta per accertamenti di fatti dolosi da parte degli interessati.

2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

3. Il mancato recupero delle eccedenze nei termini di cui al precedente comma diviene irripetibile.».

11.3

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 1.

11.4

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 1.

11.10

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 1.

11.15

IANNONE, CHIESURA, VECCHI, VIGNOLA

Sopprimere il comma 2.

11.11

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 2.

11.5

RASTRELLI, MANTICA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che: le somme corrisposte in base a formale provvedimento definitivo di cui venga data comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, sono irripetibili.».

11.7

RASTRELLI, MANTICA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che: l'omessa o incompleta comunicazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sulla misura o sullo stesso diritto alla pensione consente la ripetibilità delle somme in debito, da esigere entro l'anno successivo all'accertamento.».

11.9

RASTRELLI, MANTICA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che: nei casi in cui

l'indebita percezione derivi dalla sopravvenienza di una diversa regolamentazione del rapporto pensionistico ovvero derivi da una successiva acquisizione di dati o elementi che incidano sul diritto o sulla misura della pensione, non ricorre errore imputabile all'ente erogatore.».

11.8 RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

11.13 CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sono ripetibili le somme corrisposte a titolo provvisorio e salvo conguaglio»;

e sopprimere le lettere b) e d);

11.16 CHIESURA, VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE,
SPOSETTI

Sopprimere il comma 3.

11.6 RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 3.

11.12 CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 3.

11.17 VECCHI, IANNONE, CHIESURA, SPOSETTI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'INPS è autorizzato a corrispondere le prestazioni liquidate in favore degli invalidi civili anche se riconosciuti tali dopo il compimento del 65° anno di età da parte delle competenti commissioni mediche di prima e di seconda istanza, a condizione che tale riconoscimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1988, n. 93, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, ed indipendentemente dalla data del decreto rilasciato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza presso le prefetture».

11.1 AZZARETTI, GUZZETTI, LEONARDI, SARTORI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'INPS verifica annualmente le condizioni reddituali dei pensionati che possano incidere nelle misure o nello stesso diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero delle somme eventualmente pagate in eccedenza».

11.0.1

RASTRELLI, MANTICA

Art. 12.

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Con lo stesso decreto verranno definiti analoghi criteri in materia di svolgimento di attività ispettiva da parte di ciascun ente per conto degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro».

12.1

TANI, NIEDDU, SARTORI, TOTH

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Non sono soggetti a tassazione IRPEF gli aumenti retributivi dovuti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, contingenza o scala mobile che si verificheranno nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.1

RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I redditi da lavoro dipendente o assimilato vanno divisi per il numero dei componenti il nucleo familiare a carico e tassati separatamente ai fini IRPEF».

12.0.2

RASTRELLI, MANTICA

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 1.

13.1 FIORET, VETTORI, POSTAL, ROBOL

Sopprimere il comma 1.

13.3 RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 1.

13.5 ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, VECCHI,
VIGNOLA

Sopprimere il comma 1.

13.6 SPETIČ, CROCETTA, LIBERTINI, DIONISI

Sopprimere il comma 1.

13.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni.», con le seguenti: «non inferiore a un anno».

13.4 RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dal 1992, tutte le integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici, a qualsiasi titolo riconosciute a favore di

soggetti che non siano in possesso della cittadinanza italiana o che l'abbiamo avuta in passato e siano stati costretti a rinunciarvi per ottenere un lavoro all'estero, sono sospese ove il predetto regime di integrazione al minimo non sia riconosciuto in regime di reciprocità negli ordinamenti esteri con i quali sono stati sottoscritti accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale.

13.0.3

ANDREATTA

Art. 14.*Sopprimere il comma 1.*

14.8

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU».

14.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU».

14.17

IANNONE, CHIESURA, VECCHI, ANTONIAZZI,
VIGNOLA*Sopprimere il comma 2.*

14.9

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 3.

14.10

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere dalla parola: «mediante» fino: «al 50 per cento». Sopprimere, inoltre, dalle parole: «e, per la restante parte» fino alla fine del comma.

14.15

POLLICE

Sopprimere il comma 4.

14.1

AZZARETTI, GUZZETTI, LEONARDI

Sopprimere il comma 4.

14.12

CROCETTA, LIBERTINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 3 dell'articolo 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali esclusivamente per la terapia di affezioni o stati patologici che comportino diretta ed immediata incapacità di lavoro, ovvero, all'interno del periodo di congedo ordinario o di ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative. La concessione avviene su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti Istituti».

14.13

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per poter ottenere vantaggi terapeutici reali dalle cure termali, il Ministro della Sanità emana entro 60 giorni un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi».

14.20

VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA,
IMBRÌACO

Al comma 4, dopo le parole: «che comportino diretta», sopprimere le parole: «ed immediata».

14.3

MANTICA, RASTRELLI

Sopprimere il comma 5.

14.11

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 5.

14.18

SPOSETTI, BOLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

14.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 1991 il Ministro del lavoro, con proprio decreto, provvede ad un piano triennale di riduzione di almeno il 50 per cento delle spese previste ai capitoli 3667 e 3668 della rubrica 6 di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del lavoro concernente oneri derivanti da sgravi contributivi concessi a favore delle imprese».

14.7

CROSETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La norma della legge 3 gennaio 1960, n. 5, relativa alla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, si applicano ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del porfido.

5-ter. Il numero 3) dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

“3) siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità per almeno quindici anni a lavori di sotterraneo o di estrazione del marmo o del porfido”.

5-quater. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: “con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo”, sono aggiunte le seguenti: “o con attività di estrazione del marmo o del porfido”.

5-quinquies. All'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: “lavori di sotterraneo”, sono aggiunte le seguenti: “o in attività di estrazione del marmo o del porfido”.

5-sexies. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge

3 gennaio 1960, n. 5, come modificata dalla presente legge, i lavoratori che, in possesso dei richiesti requisiti, siano cessati dall'occupazione in attività di estrazione del marmo o del porfido in data non anteriore a due anni dalla predetta data di entrata in vigore.

5-septies. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3 miliardi per il porfido e in lire 15 miliardi per il marmo per ognuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si fa fronte con l'incremento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria, dovuti al fondo adeguamento pensioni, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori in misura pari rispettivamente a 1,3 punti e 0,65 punti.

5-octies. Le norme di cui al comma *5-sexies* decorrono dal primo periodo previsto di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

14.6

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* La norma della legge 3 gennaio 1960, n. 5, relativa alla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, si applicano ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del porfido.

5-ter. Il numero 3) dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

“3) Siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo o di estrazione del marmo o del porfido”.

5-quater. Al 2° comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1990, n. 5, dopo le parole: “con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo”, sono aggiunte le seguenti “o con attività di estrazione del marmo o del porfido”.

5-quinquies. All'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: “lavori di sotterraneo”, sono aggiunte le seguenti “o in attività di estrazione del marmo o del porfido”.

5-sexies. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, come modificato dalla presente legge i lavoratori che, in possesso dei richiesti requisiti, siano cessati dall'occupazione in attività di estrazione del marmo o del porfido in data non anteriore a due anni dalla predetta data di entrata in vigore.

5-septies. Le norme di cui al comma *5-sexies* decorrono dal primo periodo previsto di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

14.5

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine del 31 dicembre 1991, di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, recante nuove norme in materia di politica mineraria, è prorogato al 31 dicembre 1992».

14.14 FORTE, ZANELLA, MANCIA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trova applicazione per tutte le prestazioni indebitamente erogate dall'INPS. Fermo restando quanto disposto dal predetto articolo 52 nella ipotesi di dolo dell'interessato, sono, in tutti gli altri casi, ripetibili da parte dell'INPS le prestazioni pensionistiche e altra natura, indebitamente erogate negli ultimi sei mesi».

14.16 ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, VECCHI, SPOSETTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le somme versate o accantonate dal datore di lavoro o dal lavoratore a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali allo scopo di erogare prestazioni integrative, previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari rientrano nella base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

5-ter. Sulle somme di cui al comma 5-bis versate o accantonate prima dell'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo a recupero di contributi».

14.19 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE, VIGNOLA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Stato sociale)

1. Al fine della equiparazione degli infortuni casalinghi a quelli sul lavoro, entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto alla

costituzione presso il Ministero del lavoro di una agenzia di previdenza ed assistenza degli infortuni domestici, ed alla costituzione di un fondo di dotazione con apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa del Ministero del lavoro.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente dalla legge finanziaria; per l'anno 1992 essa è determinata in 100 miliardi.

3. Nel medesimo decreto di cui al comma 1 dovrà essere istituito un apposito regolamento di funzionamento per le attività e le casistiche oggetto di assistenza e di previdenza. Il regolamento dovrà prevedere sia attività, interventi e provvedimenti per la prevenzione degli infortuni domestici che attività di indennizzo infortunistico».

14.0.1

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Stato sociale)

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1991, provvede alla costituzione di un fondo, con apposito capitolo di bilancio di previsione di spesa, con il trasferimento alla cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per la copertura di mutui agevolati ai comuni, alle province ed alle regioni finalizzati alla realizzazione di strutture e servizi per gli anziani, per i consultori e per gli asili nido.

2. La dotazione del fondo di cui al comma precedente è determinata annualmente dalla legge finanziaria, per l'anno 1992 essa è determinata in 100 miliardi».

14.0.2

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 15.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al

comma 1, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al comma 1, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni, ispirandosi al criterio della redistribuzione fra maggiore utile per il risparmiatore e minori interessi per lo Stato, dell'eventuale differenza di utile derivante da un ipotetico minor costo».

15.8

CROCETTA, LIBERTINI

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al comma 1, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al comma 1, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni».

15.7

CROCETTA, LIBERTINI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni presenta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di riorganizzazione degli uffici postali. Fermo restando il mantenimento diffuso del servizio, il piano individua:

a) le misure per il razionale utilizzo del personale, ivi comprese forme di servizio itinerante e di orario ridotto in relazione alla consistenza del traffico;

b) i servizi di carattere bancario da estendere agli uffici postali e i tempi di attuazione.

2. L'eventuale soppressione di uffici postali può essere disposta tra quelli distanti l'uno dall'altro meno di 2 chilometri».

15.12

PINNA, BISSO, LOTTI, SPOSETTI

Sopprimere il comma 1.

15.6

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle località prive di ufficio postale, a seguito della soppressione, è comunque assicurato il servizio postale itinerante e la raccolta e distribuzione quotidiana delle corrispondenze».

15.10

PINNA, VISCONTI, GAMBINO, SPOSETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esclusi dalla soppressione gli uffici postali ubicati in località distanti fra loro oltre tre chilometri».

15.11

PINNA, SENESI, VISCONTI, VIGNOLA

Sopprimere il comma 2.

15.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «tariffe e».

15.13

PINNA, VISCONTI, LOTTI, VIGNOLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione delle stampe di cui al gruppo 5° della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990».

15.14

PINNA, SENESI, RIZZO, SPOSETTI

Sopprimere il comma 4.

15.1

PUTIGNANO

Sopprimere il comma 4.

15.2

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 4.

15.4

CROCETTA

Al comma 4, dopo le parole: «nei settori», aggiungere la parola: «bancario».

15.16

PINNA, GAMBINO, VISCONTI, VIGNOLA

Al comma 4, sopprimere le parole: «del gioco del lotto».

15.3

IANNIELLO, TAGLIAMONTE, DUJANY

Al comma 4, sopprimere le parole: «del gioco del lotto».

15.9

FORTE, MANCIA, PIZZO, ZANELLA

Al comma 4, sopprimere le parole: «del gioco del lotto».

15.15

SPOSETTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a redigere entro aprile 1992 un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti dalla predetta amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione.

2. Il programma di cui al comma 1 viene presentato alle Camere in allegato al documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978 n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988 n. 362».

15.0.19

ANDREATTA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere le attività dei propri uffici attraverso vendita o intermediazione di prodotti filatelici e finanziari comunque denominati, per conto di Enti pubblici o privati.

4-ter. Le modalità di esecuzione del servizio ed i rapporti tra le parti interessate saranno disciplinati da apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

4-quater. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, saranno stabilite le caratteristiche delle cassette per lettere da apporsi presso ogni abitazione al fine di facilitare le operazioni di recapito anche delle stampe e dei periodici; con lo stesso decreto saranno fissati i termini per la loro realizzazione.

4-quinquies. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, può autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione di controllo a società di capitali o ad Enti economici esercenti l'attività postale o di telecomunicazioni ovvero ad esse complementari o accessorie.

4-sexies. Con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro saranno stabilite modalità e procedure concernenti il conferimento di beni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e le rappresentanze nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale».

15.17

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'attuazione del comma 22 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la disposizione relativa al gruppo 5° della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, che stabilisce le misure delle tariffe postali per stampe periodiche spedite in abbonamento postale, è sostituita dalla seguente, fermo restando il disposto di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130:

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi

alle vendite stesse purchè si pubblicino almeno una volta per semestre:

- per ogni esemplare non eccedente i 100 grammi L. 272
 per ogni 50 grammi o frazione in più » 136

Per poter fruire della tariffa relativa alle stampe previste nel comma precedente, le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti o servizi propri o altrui venduti per posta, ma per proprio conto.

Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

- Stampe propagandistiche delle case editrici o librerie per la vendita per corrispondenza di libri propri purchè si pubblicino almeno una volta per semestre:

- per ogni esemplare non eccedente i 100 grammi L. 200
 per ogni 50 grammi o frazione in più » 100

- Stampe periodiche previste dai primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70 per cento della superficie totale del periodico od il 30 per cento per ciascuna inserzione:

tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche) (1).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

- Insetti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevole, locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi o dello stesso formato ma non impaginati:

a) per gli inserti di peso inferiore o uguale a quello del periodico:

la tariffa dovuta per il periodico maggiorata del dieci per cento calcolata sul peso dell'invio (periodico più inserto);

b) per gli inserti che, singolarmente o complessivamente, eccedono il peso del periodico; per ogni 50 grammi o frazione in più L. 200

- Insetti pubblicitari non previsti nel precedente comma e che non devono superare il peso del periodico cui sono allegati:

per ciascun oggetto: per ogni 50 grammi o frazione in più » 200

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

- Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi fatta eccezione per i giornali quotidiani ed i settimanali numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto » 900».

15.0.14

PINNA, VISCONTI, LOTTI, VIGNOLA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riduzioni spese militari)

1. Il Ministro della difesa adotta, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un piano triennale 1992-1995 di riduzione di almeno il 50 per cento delle spese per costruzioni armi, armamenti e munizionamento, previste nella rubrica 4 di parte corrente dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa, con conseguente riduzione dei capitoli dal 1802 al 1951».

15.0.1

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riduzioni spese militari)

1. Il Ministro della difesa adotta, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un piano triennale 1992-1995 di riduzione del 50 per cento delle spese previste nella rubrica 12 dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa, inerente gli ammodernamenti e rinnovamenti, con conseguente riduzione dei relativi capitoli di spesa dal 4001 al 4072».

15.0.2

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti nella propria attività finanziaria adegua le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza

pubblica, secondo le indicazioni, le modalità e i tempi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a lire 5.500 miliardi, sarà data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalità per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3».

15.0.3

GUZZETTI, CAPPELLI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le norme dell'articolo 14 del decreto legge 151 del 13 maggio 1991, così come modificate dalla legge di conversione del 12 luglio 1991, n. 202, si applicano all'esercizio finanziario 1992. Per il 1992 le concessioni dei mutui della Cassa depositi e prestiti non possono essere inferiori ad lire 8.000 miliardi».

15.0.18

VETERE, SPOSETTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attività di utilità collettiva nel Mezzogiorno)

1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 1.000 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1991. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La Commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:

- a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;
- b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
- c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

- a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;
- b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;
- c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;
- e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore al 70 per cento del predetto onere complessivo;
- f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;
- g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;
- h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.

5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.

6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1993 e 1994 anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 8.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

8. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.

10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.

11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo».

15.0.4

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di

concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al comma precedente, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al primo comma, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni, ispirandosi al criterio della redistribuzione fra maggiore utile per il risparmiatore e minori interessi per lo Stato, dell'eventuale differenza di utile derivante da un ipotetico minor costo».

15.0.6

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al comma precedente, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al primo comma, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni».

15.0.5

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1991 il Presidente del Consiglio dispone con proprio decreto, la revoca del canone televisivo e la

relativa concessione della sua riscossione; dispone altresì l'abolizione del limite massimo di pubblicità nei programmi televisivi e radiofonici della RAI, nonché l'abrogazione delle norme che lo regolano».

15.0.7

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Per assicurare la prosecuzione dei lavori in corso di esecuzione in attuazione dell'articolo 13-*novies-decies* della legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni, sono autorizzati tre limiti di impegno di lire cento miliardi ciascuno per ognuno degli anni 1992, 1993 e 1994, da iscrivere sul capitolo 9308 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992 e successivi».

15.0.8

CASOLI, ACONE, SPITELLA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

(Finanziamento degli espropri)

1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 (a), i mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (b), come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4-*bis* (a), sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (c), e 28 gennaio 1977, n. 10 (d), maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennità di esproprio, con priorità per quelle determinate da sentenze esecutive, nonché per le indennità definite per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (e).

3. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990 (f), emanata in esecuzione delle

disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (a).

4. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1992, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

15.0.11

TRIPODI, CROSETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga del termine riguardante la durata del regime giuridico delle Società, Consorzi ed Enti di gestione aeroportuale operanti sulla base di leggi speciali e o apposite convenzioni)

1. La durata della concessione della gestione del sistema aeroportuale della Capitale, fissata in 35 anni dall'articolo 3, secondo comma della legge 10 novembre 1973, n. 755, è prorogata di ulteriori 30 anni.

2. La qualifica privata del sistema aeroportuale, articolato sull'aeroporto di Malpensa e di Linate, riconosciuta per la durata di anni 30 della legge 18 aprile 1962, n. 194, termine aumentato di altri 30 anni dall'articolo 2, comma 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è confermata fino al 2051.

3. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle, stabilita dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 914, e dal decreto ministeriale 1° ottobre 1965, e successivamente prorogata per altri 20 anni dalla legge 22 ottobre 1986, n. 736, è ulteriormente prorogata per ulteriori 30 anni.

4. La proroga della durata delle convenzioni o concessioni di altri gestori aeroportuali è autorizzata con apposito decreto del Ministro dei Trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La durata delle concessioni o convenzioni non può essere superiore ad anni 30».

15.0.12

SENESI, GIANOTTI, GALLO, BERNARDI,
POLLICE, ACHILLI, ALBERICI, CUTRERA,
BOZZELLO VEROLE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I proventi derivanti all'entrata del bilancio dello Stato dalla normativa vigente in tema di indennizzo di usura conseguente alla

circolazione di veicoli «mezzi d'opera» e assimilati sono assegnati, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, agli enti proprietari delle strade e alle concessionarie autostradali in considerazione dei rispettivi fabbisogni di manutenzione».

15.0.9

IANNIELLO, PATRIARCA, SENESI, MARNIGA,
MARIOTTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'Ufficio di cui all'articolo 8, della legge 9 luglio 1990, n. 185, predispone, entro 8 mesi dalla data di approvazione della presente legge, il programma triennale per la riconversione dell'industria bellica, identificando, in particolare, la possibilità di utilizzazione dei materiali di cui all'articolo 2 della suddetta legge per fini energetici, di tutela ambientale, protezione civile, sanità, agricoltura e ricerca scientifica.

2. All'onere derivante dal funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, per le finalità suddette, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1992, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dal regio decreto n. 443 del 10 febbraio 1927, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto medesimo».

15.0.10

POLLICE, ONORATO, ZUFFA, NEBBIA, SALVATO,
BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE,
MODUGNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e/o di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso.

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri Istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, quinto comma, della legge n. 142

del 1990, l'approvazione di perizie di variante e/o suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 della legge n. 131 del 1983, come modificato dall'articolo 9 della legge n. 440 del 1987, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli Istituti mutuanti».

15.0.13

GUZZETTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro aprile 1992 il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, elabora un piano pluriennale di razionalizzazione degli utilizzi del personale scolastico che consenta di conseguire tra il numero degli allievi diviso per il numero di classi autorizzate nell'ambito di ciascuna provincia, un rapporto non inferiore a 18 per le scuole elementari e, rispettivamente, a 20 e a 22 per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Obiettivo prioritario del piano è la progressiva eliminazione del fenomeno delle supplenze e il blocco della sostituzione del personale che cessa dal servizio.

2. Il piano di cui al comma 1 viene presentato alle Camere in allegato al documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalle legge 23 agosto 1988 n. 362».

15.0.30

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Coloro che a qualsiasi titolo giuridico utilizzano per uso di abitazione un immobile di proprietà degli Istituti autonomi case popolari o dei comuni possono avanzare domanda di acquisto dell'immobile medesimo, al prezzo determinato dall'Ufficio tecnico erariale. L'acquirente, in questo caso, ha diritto ad una dilazione nel pagamento del prezzo dell'immobile fino a 20 semestralità, con l'applicazione di un tasso di interesse pari all'incremento percentuale, nel semestre, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Quando la facoltà di cui al comma 1 venga esercitata collettivamente da tutti gli affittuari di un unico stabile l'amministrazione è obbligata a procedere nella vendita dell'immobile alle condizioni

prima indicate; nel caso di richiesta frazionata di acquisto l'amministrazione proprietaria può rifiutare l'offerta, fornendo un'analitica valutazione degli oneri che la costituzione di un condominio può provocare per l'amministrazione medesima.

3. I fondi che le amministrazioni proprietarie ricavano dalle alienazioni di cui al comma 1 vengono destinati, secondo le direttive date dalle regioni, alla ricostruzione del patrimonio di edilizia economico-popolare ed ad investimenti infrastrutturali, in particolare per la realizzazione di nuove aree fabbricabili e di servizi di trasporto».

15.0.31

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I trasferimenti alle regioni a statuto ordinario delle quote del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, saranno disposti solo dopo che le medesime regioni avranno determinato la scelta dell'unico servizio di trasporto da sovvenzionare, ai sensi del comma 2 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 5 maggio 1989».

15.0.32

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. In deroga alle disposizioni vigenti è fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

- a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;
- b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;
- c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'amministrazione civile dello

Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

3. Al fine di realizzare la gestione più efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati, in forme coordinate, da disciplinare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, quale risultante al termine della ricognizione di cui al comma 2».

15.0.33

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Tutti i cittadini italiani che ricoprono funzioni pubbliche permanenti o temporanee o funzioni dirigenziali in enti pubblici o in società a capitale in maggioranza pubblico che abbiano diritto per norme vigenti o per prassi all'uso permanente personale di auto di proprietà pubblica con servizio di autista sono tenuti a dichiarare il godimento di tale beneficio reale nella denuncia dei redditi ai fini IRPEF. Ai fini del pagamento dell'IRPEF il beneficio reale è equiparato ad un reddito aggiuntivo di lire 30 milioni per 365 giorni di godimento. La cifra è indicizzata secondo l'indice ISTAT per i prezzi al consumo».

15.0.16

BARCA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I cittadini italiani che ricoprono funzioni pubbliche, o che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti economici, Regioni, enti locali non possono ricevere rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura per la partecipazione a convegni, congressi, tavole rotonde indette dalla pubblica amministrazione, enti pubblici, enti economici, Regioni enti locali se non dall'amministrazione da cui dipendono e che ne ha autorizzato la partecipazione. Nei casi in cui l'autorizzazione non sia necessaria o non sia richiesta non si dà luogo ad alcun rimborso e le spese di soggiorno e di partecipazione sono a carico del singolo».

15.0.17

BARCA

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

1. L'istruttoria e la verifica dei flussi correnti del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158 deve essere effettuata nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 devono costituire la quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al riparto delle risorse così confluite ai sensi del precedente comma partecipano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome».

15.0.15

GALEOTTI, FRANCHI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. L'Ente Ferrovie dello Stato provvederà ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente stesso entro il 1° settembre 1992 a fini di riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonee a conseguire entro un quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Paesi della CEE. Il Programma di cui sopra viene allegato alla legge finanziaria 1993. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto programma ai fini della formulazione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il programma di cui al comma 1 dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio (oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile) ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli da servizi prestati allo Stato ed agli Enti locali sulla base di parametri di mercato e derivanti dall'adempimento di servizi di interesse pubblico espressamente richiesti e regolati su base

contrattuale. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità, nell'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989.

3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica. Il personale in esubero dell'Ente e dell'indotto potrà essere in via temporanea trasferito ad una società dell'Ente destinata alla valorizzazione e diversificazione del patrimonio, nonché a società da costituirsi anche con la GEPI aventi ad oggetto iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle imprese operanti nel settore dei servizi ausiliari, connessi e complementari al servizio ferroviario, nonché nel settore della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, che risultassero esuberanti. Il predetto trasferimento temporaneo non provoca la perdita del titolo ad esercitare le eventuali opzioni per la mobilità nell'impiego del settore pubblico di cui alla legge n. 554 del 1989, che il predetto personale avesse già acquisito. Al personale in esubero dell'Ente Ferrovie dello Stato e dell'indotto si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, 5 novembre 1968, n. 1115.

4. L'Ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel programma di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle società concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione delle medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle società concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel programma di cui al comma 1. A tal fine possono essere utilizzate le disponibilità residue, delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'Ente Ferrovie dello Stato il 23 gennaio 1991».

15.0.34

ANDREATTA

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'ente "Ferrovie dello Stato" provvederà a redigere, entro aprile 1992, un programma di riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idoneo a conseguire entro un triennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali conformi con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri paesi della Comunità europea. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto programma ai fini della formulazione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il programma di cui al comma 1 dovrà in ogni caso garantire il finanziamento delle spese correnti (oneri di personale, acquisto di

materiale, energia e combustibili, manutenzione ordinaria del materiale rotabile ed altri costi di funzionamento) con il flusso dei proventi tariffari. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità negli aumenti necessari a riportare le tariffe applicate dall'ente "Ferrovie dello Stato" a quelle applicate da organismi simili operanti nei paesi comunitari.

3. Il personale in esubero dell'Ente potrà essere in via temporanea trasferito ad una società, per la valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà dell'ente medesimo; il predetto trasferimento temporaneo non provoca la perdita di titolo ad esercitare le eventuali opzioni per la mobilità nell'ambito del settore pubblico che il predetto personale avesse già acquisito».

4.0.3

ANDREATTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono annualmente al Tesoro un interesse su tale fondo da determinare annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge n. 362 del 1988.

2. Per il 1992 il saggio di interesse di cui al comma 1 è determinato nel 5 per cento per l'Enel e nel 10 per cento per l'Eni, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procederà ad affidare in concessione almeno una seconda rete di telefoni cellulari, allo scopo di creare le condizioni per una situazione di effettiva concorrenza nel settore. Le nuove concessioni verranno assegnate mediante asta pubblica con aggiudicazione sulla base del prezzo massimo o della quota massima di azioni da cedere in via gratuita al Tesoro. Le azioni cedute gratuitamente al Tesoro vengono successivamente collocate sul mercato nei tempi e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

4. I proventi derivanti dai commi precedenti costituiscono quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge n. 309 del 3 ottobre 1991».

4.0.4

ANDREATTA

All'emanamento 15.0.35 aggiungere i seguenti commi:

«3. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono sciolti qualora non corrispondano al Tesoro remunerazione alcuna per due anni consecutivi. Il decreto di scioglimento è disposto dal Presidente

del consiglio entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di dotazione.

4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è abrogato».

15.0.35/1

RIVA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono annualmente al Tesoro una remunerazione su tale fondo da determinare annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 modificata dalla legge n. 362 del 1988.

2. Per il 1992, il tasso di remunerazione di cui al comma 1 è determinato nel 4,5 per cento per l'Enel e per l'Eni, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990».

15.0.35

FERRARI AGGRADI, FORTE, BONO PARRINO, FIOCCHI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Sulle giocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giocate stesse, un diritto fisso erariale di lire 100 per ogni posta del giuoco.

2. L'ammontare complessivo dei diritti di cui al comma precedente, viene versato degli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio d'entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica di giuoco di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379».

15.0.36

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le disponibilità finanziarie giacenti in Tesoreria ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a decorrere dal 1° gennaio 1992 vengono

fatte riaffluire in entrata al bilancio dello Stato, per essere utilizzato con apposito provvedimento legislativo per intervento nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Il termine di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 63, è prorogato al 31 dicembre 1994».

15.0.40

**FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO,
DELL'OSSO, SCEVAROLLI**

ORDINE DEL GIORNO

«Il Senato,

impegna il Governo:

ad equiparare il trattamento economico dei presidenti degli istituti a carattere scientifico a quello degli amministratori delle unità sanitarie locali dove hanno sede».

0/3004/1/5

MANCIA

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1991

400^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

indi del Vice Presidente

TRIGLIA

Interviene il Ministro delle finanze Formica ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005) (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre scorso.

Il presidente BERLANDA comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi prima della seduta, ha deciso a maggioranza di contingentare i tempi di discussione del provvedimento in titolo, allo scopo di chiudere l'esame dello stesso entro il termine predeterminato.

Dopo aver dato lettura delle modalità con le quali verrà attuato tale contingentamento, il Presidente propone che, in attesa dei prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione, si proceda all'esame degli emendamenti e degli articoli che non comportano immediate variazioni di gettito.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore DE CINQUE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6, ed invita i presentatori a riformulare l'emendamento 1.10, sul quale altrimenti il suo parere sarebbe contrario.

Dopo aver ritirato l'emendamento 1.9, egli esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.

Il ministro FORMICA si uniforma ai pareri del relatore.

In sede di dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.1 (fatto proprio dal senatore Cavazzuti, stante l'assenza del presentatore), interviene il senatore LIBERTINI. Preannunciando la propria astensione su tale emendamento, egli rileva che la motivazione dello stralcio non è condivisibile perchè l'articolo in questione concorre invece a migliorare l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria; tuttavia, se l'obiettivo dell'emendamento è invece quello di depurare il provvedimento di tutte quelle norme che non comportano effetti sulla legge finanziaria, allora la proposta di stralcio è corretta e di notevole portata, risultando in linea con l'esigenza di porre termine all'emanazione di provvedimenti «*omnibus*», come si presentavano in passato le leggi finanziarie. Col provvedimento in esame, proprio perchè viene considerato collegato alla manovra finanziaria, si riproducono le distorsioni che, a suo tempo, si vollero eliminare. Ricorda, infine, che il Gruppo di Rifondazione comunista ha richiesto udienza al Capo dello Stato per protestare contro una programmazione dei lavori della sessione di bilancio che impedisce un esame serio dei provvedimenti finanziari, con gravi forme di coartazione dei diritti delle minoranze.

Il senatore CAVAZZUTI, in una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, ribadisce che il provvedimento in esame non applica in modo corretto i principi della legge n. 468 del 1978, la quale impone l'iscrizione del relativo gettito in appositi accantonamenti di segno negativo della «finanziaria», individuando corrispondentemente le voci di spesa subordinate alla realizzazione del gettito in questione. Le difficoltà procedurali che derivano da tale errata impostazione renderanno improbabile l'approvazione del provvedimento nei tempi previsti e di conseguenza bisognerà ricorrere all'esercizio provvisorio.

Dopo brevi interventi dei senatori GAROFALO e LIBERTINI, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

In sede di esame dell'emendamento 1.2, il senatore CAVAZZUTI dichiara di sottoscrivere tale emendamento, in quanto la formulazione della norma (comma 1, lettera *a*), numero 5) è talmente generica che si presta ad abusi ed interpretazioni estensive che rendono possibile la violazione della riservatezza della vita privata.

Dopo alcuni chiarimenti del ministro FORMICA, interviene il senatore PELLEGRINO Giovanni, il quale concorda con il senatore Cavazzuti sulla genericità della previsione normativa, la quale andrebbe che andrebbe almeno limitata secondo lo spirito del successivo emendamento 1.6.

Il senatore LIBERTINI, pur apprezzando lo scopo della norma che l'emendamento vuole sopprimere, condivide la necessità di specificarne meglio la portata, anche perchè, in alcuni casi, alle iscrizioni presso associazioni e circoli possono essere destinate quote di risparmio e non di reddito.

Il senatore MANTICA ricorda di aver presentato gli emendamenti 1.4 e 1.8, essenzialmente volti a suscitare l'esigenza di specificare meglio la dizione generica della norma in questione. Dopo aver auspicato che lo strumento del «redditometro» venga utilizzato come meccanismo di carattere indicativo, dichiara di ritirare i propri emendamenti 1.4 e 1.8.

Dopo che il senatore GAROFALO ha ricordato che anche gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono volti a contenere la genericità delle norme sul «redditometro», intervengono i relatori FAVILLA (il quale suggerisce di escludere dall'obbligo di dichiarazione l'indicazione del tipo di circolo a cui si aderisce) e DE CINQUE (il quale ritiene che il termine «associazioni similari» non possa essere esteso indiscriminatamente alle associazioni di beneficenza).

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Dopo che il senatore GAROFALO ha ribadito la portata dell'emendamento 1.3, tale emendamento, posto ai voti, è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LIBERTINI sull'emendamento 1.5, il senatore PELLEGRINO Giovanni rileva come l'espressione «riserve di caccia» non trova corrispondenza nel nostro ordinamento giuridico e quindi andrebbe chiarita la portata della norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4.

Dopo che il relatore DE CINQUE ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione sollevata dal senatore PELLEGRINO, l'emendamento 1.5 (che al comma 1, lettera a), numero 4 aggiunge, infine, le parole: «e di pesca»), posto ai voti, è approvato.

Con una dichiarazione di voto favorevole del senatore LIBERTINI, l'emendamento 1.6 (tendente a specificare che i circoli di cui al comma 1, lettera a), n. 5, sono quelli sportivi e ricreativi), posto ai voti, è approvato.

In sede di esame dell'emendamento 1.7, il senatore GAROFALO sottolinea come lo scopo di tale proposta emendativa sia quello di ridurre la soglia di applicabilità della norma e ampliarne il campo di intervento ad ogni nucleo familiare.

Su tale emendamento intervengono il relatore DE CINQUE (il quale sottolinea come l'indicazione degli elementi del «redditometro» riguardi già le persone a carico del dichiarante) ed il senatore LIBERTINI (il

quale è contrario ad un abbassamento della soglia di 5 milioni che renderebbe vessatoria la norma in questione).

Il senatore GAROFALO dichiara quindi di ritirare l'emendamento 1.7.

In sede di esame dell'emendamento 1.10, dopo che il senatore GAROFALO ha dichiarato di riformulare l'emendamento in questione nel senso di escludere dal suo campo di applicazione i viaggi di lavoro e di studio, si dichiarano contrari a tale emendamento, i senatori LIBERTINI e CAVAZZUTI.

Dopo che il senatore PELLEGRINO Giovanni ha dichiarato di ritirare la propria firma da tale emendamento, il senatore GAROFALO insiste sulla validità dello stesso.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.10 è respinto.

In sede d'esame dell'emendamento 1.11, su invito del senatore GAROFALO, il relatore DE CINQUE motiva il proprio parere contrario per la perdita di gettito che esso comporta.

Il senatore CAVAZZUTI si dichiara favorevole all'emendamento, in quanto è volto ad eliminare una forma impositiva che esiste solo nel nostro ordinamento e che determina in capo agli istituti di credito un ammontare di crediti d'imposta difficilmente rimborsabili.

Il presidente BERLANDA, dopo aver esposto alcuni dati relativi al gettito delle ritenute in questione, sottolinea come, pur essendo l'argomento di notevole portata, non sia questa la sede più idonea per una sua trattazione.

Avendo il senatore VISENTINI rilevato la necessità di ridurre, ma non eliminare, la ritenuta sugli interessi per i depositi interbancari, il senatore CAVAZZUTI suggerisce quindi di dimezzare l'importo della ritenuta stessa.

Il senatore GAROFALO propone di accantonare l'emendamento 1.11, in quanto potrebbe comportare una variazione di gettito sulla quale dovrà esprimersi la 5^a Commissione.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento in questione.

Il presidente BERLANDA avverte che, restando accantonato l'articolo 1, si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore De Cinque esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 e contrario sui restanti emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7.

In sede di esame dell'emendamento 2.1 (con cui si propone lo stralcio dell'articolo), il senatore VISENTINI sottolinea come esso sia in

linea con l'esigenza di depurare il provvedimento di tutte quelle norme che, non comportando immediate variazioni di gettito, non hanno effetti sulla legge finanziaria e, quindi, non si giustificano all'interno di un provvedimento che si qualifica «collegato».

Il presidente BERLANDA sospende la seduta per dar modo al ministro Formica, momentaneamente assente, di partecipare ai lavori della Commissione.

(La seduta sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 18).

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7; esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 e si rimette alle decisioni della Commissione sull'emendamento 2.5.

Posti separatamente ai voti, risulta respinto l'emendamento 2.1 e accolto l'emendamento 2.2.

Sull'emendamento 2.3 interviene il senatore GAROFALO per dichiarare il proprio voto favorevole, sottolineando che l'emendamento aggiunge un ulteriore elemento di valutazione di alcuni redditi.

Sulle motivazioni esposte dal senatore Garofalo intervengono il sottosegretario DE LUCA ed il relatore DE CINQUE i quali ribadiscono il loro parere contrario sull'emendamento 2.3 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore LEONARDI ritira l'emendamento 2.4.

Posto ai voti risulta poi accolto l'emendamento 2.5.

Sull'emendamento 2.6 interviene il senatore LIBERTINI che annuncia il voto favorevole del gruppo di Rifondazione comunista, in quanto con la modifica proposta il procedimento diventa più trasparente e lineare.

Posto ai voti tale emendamento è respinto; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.7 di identico contenuto.

Si passa alla votazione dell'articolo 2 nel testo modificato.

Interviene quindi il senatore LIBERTINI annunciando il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista, sottolineando come la materia contenuta nell'articolo 2 dovrebbe essere affrontata in un ordinario disegno di legge dato che non esiste alcuna connessione tra essa e la manovra finanziaria del Governo.

Sottolinea quindi come il provvedimento all'esame della Commissione sia in realtà un provvedimento *omnibus* in contrasto peraltro con

la legge n. 468 del 1978, sulla quale l'oratore esprime comunque un parere del tutto negativo. Il Governo dovrebbe dunque porre rimedio a questa incresciosa situazione sganciando il disegno di legge n. 3005 dalla manovra finanziaria. Tutto il procedimento posto in essere nella manovra è infatti fortemente criticabile e lesivo delle regole della democrazia parlamentare. Dichiara infine di condividere la proposta di stralcio dell'articolo, effettuata dal senatore Visentini.

Il senatore GAROFALO annuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS in quanto, pur non essendo la sua parte politica pregiudizialmente sfavorevole all'articolo 2, essa si trova di fronte ad un Governo e ad una maggioranza assolutamente sordi a qualunque proposta di miglioramento.

Posto ai voti, l'articolo 2 nel testo modificato, è accolto.

Prima di passare all'esame degli emendamenti dell'articolo 3, il senatore LIBERTINI sottolinea la necessità di accantonare le votazioni degli articoli sui quali la 5^a Commissione non ha ancora espresso parere in relazione alla copertura finanziaria.

Il senatore GAROFALO si associa all'obiezione del senatore Libertini.

Il presidente BERLANDA sottolinea che dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, risulta che l'articolo 3 non produce alcun gettito. Non è quindi necessario l'accantonamento dell'articolo e dei relativi emendamenti.

Alle dichiarazioni del Presidente si associa il senatore FAVILLA.

Il relatore DE CINQUE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.1.a, 3.2 e 3.3.

Il sottosegretario DE LUCA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti invitando i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Sull'emendamento 3.1 interviene il senatore LIBERTINI per annunciare il proprio voto favorevole sottolineando come lo stralcio, pur presentato da un senatore appartenente all'opposizione, permetterebbe al Governo di procedere più speditamente, preannuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento.

Il sottosegretario DE LUCA, sottolinea come il Governo non sia disponibile ad accogliere alcuna proposta di stralcio.

Il senatore MANTICA, pur dichiarando di condividere tutti gli emendamenti presentati dal senatore Visentini, sottolinea la necessità di una verifica circa il prosieguo dei lavori: è infatti improbabile che entro

giovedì mattina la Commissione riesca a concludere l'esame dell'intero provvedimento.

Il presidente BERLANDA sottolinea che il lavoro svolto verrà acquisito come risultato ottenuto dalla Commissione per l'Assemblea.

Il senatore GAROFALO sottolinea che poichè non è stata accolta la proposta di stralcio relativa all'articolo 2, sarebbe quanto meno inopportuno approvare la proposta di stralcio relativa all'articolo 3: ciò provocherebbe infatti uno squilibrio ed una parte della materia rimarrebbe priva di regolamentazione.

Il senatore VISENTINI sottolinea che, come nel caso precedente, la materia in questione non ha alcuna attinenza alla manovra finanziaria. Sarebbe quindi corretto che le procedure previste per l'approvazione della suddetta manovra non fossero estese a materie che con essa non hanno alcuna connessione: ciò in effetti, rappresenta una scorrettezza.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

Il senatore GAROFALO ed il senatore LIBERTINI intervengono per annunciare il voto favorevole all'emendamento 3.1.a sottolineando che esso contribuisce ad una maggiore chiarezza dell'articolo in esame.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Il senatore BRINA, dichiarando il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sull'emendamento 3.3, sottolinea che con esso si vuole produrre una modifica già proposta in un disegno di legge del quale risulta primo firmatario il senatore Mazzola e nel quale risulta anche la firma del senatore Beorchia. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere le proprie posizioni.

Il relatore DE CINQUE ribadisce il parere contrario precedentemente espresso rilevando che esso ha attinenza ad una questione di sistematicità del provvedimento.

Il senatore LIBERTINI contesta che su un provvedimento così disomogeneo possano essere poste questioni di sistematicità. Annuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 3.3 e ribadisce la necessità che tanto il relatore, quanto il rappresentante del Governo si esprimano sul merito della norma.

Il senatore BEORCHIA sottolinea che, se l'emendamento 3.3 non sarà ritirato, voterà contro tale emendamento anche se la norma è tratta da un disegno di legge che porta pure la sua firma. Non è infatti questa la sede opportuna per affrontare la materia che prevede una delega al Governo riguardante l'intera questione.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni propone un accantonamento dell'emendamento che potrebbe essere esaminato in relazione all'arti-

colo 25: non sono infatti chiari i criteri della delega concessa al Governo sul contenzioso tributario. Se l'accantonamento non sarà operato afferma che ritirerà la sua firma dall'emendamento stesso.

La Commissione conviene, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, di accantonare gli emendamenti 3.2 e 3.3 per esaminarli in connessione all'articolo 25.

Posto ai voti, l'articolo 3 risulta accolto, con il voto contrario del senatore Libertini.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 3.0.1.

Il senatore LIBERTINI ricorda che l'articolo 4 è uno di quelli sui quali la 5^a Commissione deve esprimere il proprio parere; ne propone pertanto l'accantonamento.

Il sottosegretario DE LUCA, sottolinea che la norma non pone problemi di gettito fiscale.

Il senatore POLLINI chiede se non sia opportuna una riconsiderazione di tutta l'attività della Commissione da parte di un ufficio di presidenza allargato ai gruppi parlamentari.

Il presidente BERLANDA, convocando l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi per le ore 19,30 di oggi, propone l'accantonamento dell'articolo 4, che risulta accolto e invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore LIBERTINI esprime riserve su tale modo di procedere.

Il senatore DE CINQUE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.5.

Il rappresentante del Governo, onorevole DE LUCA, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.5 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.4.

Il senatore LEONARDI integra l'emendamento 5.5 con un'altra proposta di modifica volta a sostituire al comma 5 dell'articolo, le parole «entro l'anno», con le parole «entro il 30 settembre di ogni anno» (emendamento 5.5.a).

Sull'emendamento 5.1 il senatore GAROFALO annuncia il voto favorevole della propria parte politica e fa osservare che esso ha

carattere diverso da quelli precedentemente respinti; invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo ad una più approfondita riflessione in quanto egli propone una modifica volta a tenere conto «anche» del contributo diretto lavorativo, oltre agli altri elementi già compresi nell'articolo.

Il senatore LIBERTINI annuncia il voto favorevole della sua parte politica su una norma che appare del tutto ragionevole anche se l'aggiunta effettuata dal senatore Garofalo della parola «anche» è del tutto pleonastica.

Dopo i chiarimenti forniti dal senatore GAROFALO il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono sull'emendamento parere favorevole.

Posto ai voti tale emendamento risulta accolto.

Il senatore LIBERTINI interviene sull'emendamento 5.2 per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista e sottolinea di non comprendere la contrarietà del Governo e del relatore ad un'emendamento che tende ad evitare dichiarazioni dei redditi poco credibili.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 risulta respinto, mentre, posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5. e 5.5.a.

Posto ai voti, l'articolo 5 nel testo modificato, è accolto, con il voto contrario del senatore Libertini.

Si passa quindi all'articolo 6.

Il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.3 e parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.4. Dello stesso avviso si dichiara il rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 6.1 interviene il senatore LIBERTINI che annuncia il voto favorevole di Rifondazione comunista sottolineando al contempo la contrarietà del suo Gruppo all'esame dell'articolo 6 per gli stessi motivi richiamati in relazione all'articolo 5.

Il relatore FAVILLA, pur dichiarando di rimettersi alle decisioni della maggioranza, sottolinea come l'emendamento in questione rischi di smantellare la regola generale stabilita dal provvedimento: invita pertanto ad una ulteriore riflessione il relatore De Cinque ed il rappresentante del Governo.

Il relatore, senatore DE CINQUE, invita il senatore Garofalo a fornire chiarimenti sull'emendamento in questione.

Il senatore GAROFALO fornisce i chiarimenti richiesti in seguito ai quali il relatore De Cinque ribadisce il parere favorevole precedentemente espresso.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 risulta accolto.

Sull'emendamento 6.2 esprime il proprio voto favorevole il senatore LIBERTINI il quale sottolinea come esso vada a favore dei cittadini.

Il presidente BERLANDA sottolinea che l'emendamento risulta poco comprensibile.

Il senatore GAROFALO, chiarendo lo spirito dell'emendamento, rileva come esso tenda a salvaguardare i diritti del cittadino. Annuncia quindi il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 6.2 risulta respinto.

Sull'emendamento 6.3 interviene quindi il senatore PELLEGRINO Giovanni che annuncia il proprio voto contrario, preannunciando invece il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.4 che va nel senso opposto.

Alle dichiarazioni del senatore Pellegrino, si associano i senatori GAROFALO e FIOCCHI.

Il senatore LIBERTINI annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 6.3 sottolineando che i coefficienti possono essere utilizzati solo in condizioni straordinarie.

Il senatore LEONARDI dichiara di modificare il proprio emendamento che non deve più considerarsi sostitutivo del capoverso 4, bensì aggiuntivo, alla fine, dello stesso capoverso con alcune modifiche.

Posto ai voti l'emendamento 6.3 risulta accolto.

Conseguentemente l'emendamento 6.4 risulta precluso.

Posto ai voti, l'articolo 6 nel testo modificato risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

401^a Seduta (notturna)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005) (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana, con l'articolo 4 precedentemente accantonato.

Il relatore dichiara di rimettersi al Governo relativamente all'emendamento 4.1; esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3 e parere favorevole sull'emendamento 4.4.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario su tutti i suddetti emendamenti, il senatore GAROFALO si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento 4.4 poichè non determina - a suo avviso - una diminuzione del gettito fiscale come sostenuto dalla Commissione Bilancio.

Si passa alle votazioni.

Con successive votazioni, vengono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.3.

Dopo che il senatore NERI ha ritirato l'emendamento 4.4, il PRESIDENTE dichiara decaduti, per l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 4.2, 4.5 e 4.6.

Il senatore LIBERTINI si dichiara contrario all'articolo 4 per le ragioni già esposte e lamenta la carenza di regolarità nelle procedure, confermata proprio dal parere espresso dalla Commissione Bilancio che si limita a sollevare alcune riserve rinviando qualunque decisione sul merito delle questioni al dibattito in Assemblea.

Posto in votazione, l'articolo 4 è approvato.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che gli articoli 7 e 8 sono stati accantonati su richiesta del Governo e dei relatori, si passa all'esame dell'articolo 9.

Il relatore DE CINQUE esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.7, si rimette alla valutazione del Governo circa l'emendamento 9.2 e infine si dichiara favorevole agli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6 (quest'ultimo in una nuova formulazione dei relatori) e 9.2.a.

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara contrario agli emendamenti 9.1, 9.2 (che invita a trasformare in un ordine del giorno), 9.2.a, 9.3, 9.4 e 9.7 e favorevole agli emendamenti 9.5 e 9.6.

Il senatore LIBERTINI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 9.1 poichè ritiene del tutto estranee alla manovra finanziaria le misure ivi previste, a meno che il Governo non dimostri che esse incidono in modo positivo sulle entrate. Dichiara poi di fare proprio il suddetto emendamento, per evitare che in sede di votazione esso possa decadere per l'assenza del senatore Visentini.

Posto in votazione, l'emendamento 9.1 è respinto.

Il senatore LEONARDI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 9.2 e chiede al Governo maggiori chiarimenti circa la espressa contrarietà.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che l'emendamento 9.2 contribuirebbe a conformare il nostro ordinamento a quello degli altri paesi della CEE, il sottosegretario DE LUCA spiega che la proposta non è del tutto compatibile con la manovra fiscale impostata dal Governo, il quale però si impegna a regolarizzare successivamente l'intera materia.

Dopo che il senatore LEONARDI ha ritirato l'emendamento 9.2, il senatore LIBERTINI dichiara di farlo proprio, sostenendo di non credere affatto alle assicurazioni di rito del Governo e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore GAROFALO chiede se sia possibile subemendare l'emendamento fatto proprio dal senatore Libertini, inserendo in esso il contenuto dell'emendamento 9.4 riguardante il parere dei due rami del Parlamento sul decreto ministeriale.

Sulla richiesta si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori LIBERTINI, GAROFALO e il PRESIDENTE.

Posto ai voti, l'emendamento 9.2, nel testo fatto proprio dal senatore Libertini, risulta respinto.

Il relatore DE CINQUE fornisce chiarimenti sull'emendamento 9.2.a sottolineandone la natura prevalentemente interpretativa.

Il sottosegretario DE LUCA rileva come le specificazioni contenute nell'emendamento non siano affatto necessarie; invita pertanto il relatore De Cinque a ritirare l'emendamento.

Il relatore DE CINQUE ritira l'emendamento 9.2.a, che viene fatto proprio dal senatore Libertini.

Il sottosegretario DE LUCA ribadisce la posizione del Governo circa l'inutilità di chiarire una norma già chiara nella sua formulazione originaria.

Posto ai voti, l'emendamento 9.2.a risulta respinto.

Il senatore GAROFALO dichiara di modificare l'emendamento 9.3, soppressivo del comma 3, trasformandolo in una modifica volta a sostituire, all'interno del comma 3, le parole «entro sei mesi» con le parole «entro tre mesi».

Il relatore DE CINQUE si dichiara favorevole alla modifica.

Il senatore TRIGLIA sottolinea la necessità di un rispetto più puntuale del Regolamento richiamandosi alla opportunità di non modificare il testo degli emendamenti presentati.

Il senatore LIBERTINI si richiama a sua volta ad un più puntuale rispetto del Regolamento, sottolineando che nell'esame della manovra finanziaria molte sono le violazioni a cui esso è sottoposto; sostiene comunque la possibilità di modificare gli emendamenti da parte dei presentatori.

Il sottosegretario DE LUCA, preso atto della modifica all'emendamento 9.3 dichiara ora di poterlo accettare.

Posto ai voti, l'emendamento 9.3 è accolto.

Il senatore LIBERTINI interviene dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.4 sottolineando che quando sono concesse deleghe al Governo, il successivo parere parlamentare è quanto mai opportuno e non comporta alcun intralcio delle procedure.

Della stessa opinione si dichiara il senatore GAROFALO il quale chiede al rappresentante del Governo un ripensamento circa il parere negativo da esso manifestato.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni sottolinea le sue perplessità circa la legittimità della norma contenuta nell'articolo 9.

Posto ai voti, l'emendamento 9.4 risulta approvato. Posti separatamente ai voti, risultano accolti anche gli emendamenti 9.5 e 9.6, quest'ultimo nella nuova formulazione dei due relatori.

Il senatore LIBERTINI ritira l'emendamento 9.7 auspicando un puntuale rispetto dei tempi previsti dalla norma.

Posto ai voti, l'articolo 9 risulta accolto con le suddette modifiche, con il voto contrario del senatore Libertini.

Il relatore DE CINQUE esprime parere favorevole sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore FAVILLA sottolinea di aver presentato l'emendamento in questione poichè non è legittimo da parte del Governo cambiare la lettera della legge attraverso una norma interpretativa.

Il sottosegretario DE LUCA invita il relatore Favilla a ritirare l'emendamento per ripresentarlo, eventualmente, in Assemblea in modo da dar tempo al Governo di approfondire la questione. Il timore, infatti, è che la norma comporti degli appesantimenti procedurali.

Il senatore LIBERTINI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.0.1 ritenendo assai convincenti le motivazioni del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.1 è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 10.1 per assenza del presentatore.

Il relatore DE CINQUE chiede chiarimenti sull'emendamento 10.2 invitando, peraltro, il presentatore a ritirarlo.

Alle dichiarazioni del relatore si associa il rappresentante del Governo.

Il senatore GAROFALO ritira l'emendamento 10.2.

Il senatore LIBERTINI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'articolo 10, sottolinea la contrarietà della sua parte politica alla norma, in primo luogo per la totale estraneità della stessa alla manovra finanziaria e in secondo luogo per la questione di merito che esso tenta di affrontare. Rileva infine che sulla norma la Commissione Bilancio ha fatto delle osservazioni poco rassicuranti, le quali mostrano come ci si muova in condizioni del tutto indefinite.

Posto ai voti, l'articolo 10 risulta approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il relatore DE CINQUE esprime parere contrario sull'emendamento 11.1 e giudica favorevolmente l'emendamento 11.2.

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara invece contrario ad entrambe le proposte emendative.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti gli emendamenti 11.1 del senatore Visentini e 11.2 dei senatori Mantica e Rastrelli per assenza dei proponenti.

Posto quindi ai voti, con dichiarazione di voto contraria del senatore LIBERTINI, viene approvato l'articolo 11 senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Dopo che il relatore DE CINQUE ha espresso parere contrario sugli emendamenti 12.1 e 12.2, il sottosegretario DE LUCA dichiara di conformarsi a tali valutazioni.

In sede di esame dell'emendamento 12.1, il senatore GAROFALO fa presente che tale proposta emendativa è volta ad introdurre un meccanismo alternativo di recupero dei crediti inesigibili; chiede, conseguentemente, una riconsiderazione dei pareri del relatore e del Governo.

Il senatore LIBERTINI ritiene che l'emendamento contenga una riformulazione corretta delle norme dell'articolo 12 e auspica che la contrarietà all'emendamento non sia dovuta all'intenzione di modificare in seguito le norme sul segreto bancario, le quali vengono, in qualche modo, già prese in considerazione dall'emendamento in questione. Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole sull'emendamento stesso, confidando che esso trovi una logica connessione con le successive norme sul segreto bancario.

Dopo che il relatore DE CINQUE ed il sottosegretario DE LUCA hanno ribadito il proprio parere contrario sull'emendamento 12.1, tale emendamento, posto ai voti, è respinto.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 12.2, il senatore LIBERTINI annuncia il proprio voto favorevole perchè tale proposta emendativa risponde all'esigenza di evitare che coloro i quali hanno reso inesigibile un credito siano incoraggiati per il futuro a proseguire in questo comportamento.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che si tratta di crediti considerati assolutamente inesigibili ed il pagamento del 10 per cento serve a favorire un'adesione del debitore che altrimenti sarebbe assai difficile da ottenere.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 12.2 viene respinto.

Con una successiva votazione viene poi approvato l'articolo 12 senza modifiche.

Il presidente BERLANDA propone di accantonare l'articolo 13 e di passare all'esame dell'articolo 14.

Conviene la Commissione.

Il relatore DE CINQUE, espresso parere favorevole sull'emendamento 14.2, si dichiara invece contrario agli emendamenti 14.1, 14.3, 14.4 e 14.5.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14, sottolineando, in particolare, che la contrarietà all'emendamento 14.2 è dovuta al fatto che esso introduce una non giustificata disparità tra diverse categorie di contribuenti.

In sede di esame dell'emendamento 14.1, il senatore LIBERTINI dichiara di fare proprio tale emendamento (stante l'assenza del senatore Visentini) secondo la logica - più volta ribadita - in base alla quale occorre depurare il provvedimento in esame, e la manovra finanziaria nel suo complesso, di quelle parti non strettamente connesse alla legge finanziaria, anche al fine di alleggerire l'esame dei documenti di bilancio in Assemblea.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

In sede di esame dell'emendamento 14.2, dopo alcuni chiarimenti da parte del relatore FAVILLA, il sottosegretario DE LUCA invita i proponenti a ritirare tale proposta emendativa.

Il senatore NERI dichiara, pertanto, di ritirare l'emendamento in questione, al fine di approfondirne successivamente alcuni aspetti.

In sede di esame dell'emendamento 14.3, dopo che il senatore TRIGLIA ha espresso alcune perplessità sul fatto che gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera *d*), riguardino anche la Banca d'Italia (con evidenti effetti distorsivi sull'intero settore bancario), il senatore BEORCHIA ritira l'emendamento in questione.

Con riferimento poi all'emendamento 14.4, il senatore GAROFALO ribadisce la validità della sua proposta emendativa, mentre il senatore LIBERTINI preannuncia il proprio voto favorevole, anche perchè le sanzioni indicate nel provvedimento appaiono di importo irrisorio rispetto alla gravità dell'inosservanza degli obblighi di comunicazione.

Posto successivamente in votazione, l'emendamento 14.4 viene respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MANTICA sull'emendamento 14.5, in quanto - a suo avviso - è inefficace ai fini

della lotta all'evasione la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti evasori, tale emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Avendo il relatore DE CINQUE ritirato l'emendamento 14.6, viene posto ai voti l'articolo 14, che risulta approvato senza modifiche.

Il presidente BERLANDA propone di accantonare l'articolo 15 e di passare all'esame dell'articolo 16.

Conviene la Commissione.

Con riferimento all'articolo 16, il presidente BERLANDA fa presente che esso interviene in una materia, quale quella dei Centri di assistenza fiscale e contributiva, la cui disciplina è già stata approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato con un provvedimento (atto Senato n. 1746) di natura più organica e complessa di quella contenuta nel disegno di legge n. 3005. La Commissione dovrà pertanto valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo in questione per consentire l'esame della materia presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore DE CINQUE esprime parere favorevole sull'emendamento 16.1 (soppressivo dell'articolo), mentre il sottosegretario DE LUCA dichiara di rimettersi alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 16.1 viene approvato, risultando così preclusi i restanti emendamenti all'articolo 16.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

Art. 1.

Stralciare l'articolo.

1.1

VISENTINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5.

1.2

FORTE, MANCIA

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «con l'indicazione se siano beni relativi ad impresa anche parzialmente»

1.3GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera a), alla fine del numero 1, aggiungere le seguenti parole: «biciclette da corsa e mountain-bikes».

1.4

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera a), al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di pesca».

1.5

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, numero 5, dopo la parola: «circoli», aggiungere le seguenti: «sportivi, ricreativi».

1.6GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, numero 5, sostituire le parole: «5 milioni», con le altre: «3 milioni, per ciascun nucleo familiare».

1.7 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera a), al numero 5), sostituire la parola: «5 milioni» con la seguente: «5.000».

1.8 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 6) e 7)

1.9 DE CINQUE

Al comma 1, dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«8) Spese per viaggi all'estero e o somme versate ad agenzie di viaggio per soggiorni in Italia».

1.10 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992, le disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito, ivi compresi gli istituti centrali di categoria.

1-ter. Dal 1° gennaio 1992 l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e l'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72, sono abrogati».

1.11 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO,
Giovanni, POLLINI

Art. 2.

Stralciare l'articolo.

2.1 VISENTINI

Al comma 1, dopo le parole: «dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria» aggiungere le seguenti: «o comunque a disposizione dell'Amministrazione finanziaria».

2.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'accertamento parziale avverrà utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 27 aprile 1989, n. 154».

2.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

All'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni.» con le seguenti: «dottori commercialisti e ragionieri iscritti nei relativi albi e da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.».

2.4 LEONARDI

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), nel terzo periodo, dopo le parole: «fatti osservati», aggiungere: «ove non derivante da erronea informazione da parte del contribuente».

2.5 DE CINQUE

Al comma 2, la lettera b) è soppressa.

2.6 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la lettera b).

2.7 CAPPELLI

Art. 3.

Stralciare l'articolo 3.

3.1 VISENTINI

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento parziale avverrà esclusivamente adeguando i ricavi o compensi dichiarati a quelli presumibili in base al coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 29 aprile 1990, n. 154».

3.1.a GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento parziale avverrà esclusivamente adeguando i ricavi o compensi dichiarati a quelli presumibili in base al coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 29 aprile 1990, n. 154».

3.1.a

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

All'articolo 3, comma 1, le parole: «uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni.», sono sostituite dalle seguenti: «dottori commercialisti e ragionieri iscritti nei relativi albi e da funzionari delle Associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'Intendenza di finanza competente per territorio.».

3.2

LEONARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma 3:

«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è sostituito dal seguente:

“Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, esperti e periti tributari, iscritti nei ruoli istituiti presso le Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio-decreto del 29 settembre 1934 e successive modificazioni, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, già iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria, iscritti in elenco da tenersi presso l'Intendenza di finanza, competenti per territorio”».

3.3

BRINA, POLLINI, PELLEGRINO, BERTOLDI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Il primo periodo dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:

“Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali diverse da quelle indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993"».

3.0.1 FERRARI-AGGRADI, MORA, MICOLINI, SARTORI, CARLOTTO

Art. 4.

Al comma 3, le lettere a) e b) sono soppresse

4.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO, POLLINI

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel secondo periodo, le parole: «un miliardo», sono sostituite dalle seguenti: «360 milioni».

4.2 VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, lettera b), punto 7, all'inizio, dopo le parole: «Il reddito imponibile» aggiungere le seguenti: «, al lordo delle perdite su crediti e su beni strumentali, degli ammortamenti e degli interessi passivi,».

4.3 FORTE, MANCIA

Al comma 3, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo si applicano, comunque, i criteri per la determinazione del reddito indicati nel comma 1».

4.4 NERI, SANTALCO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

4.5 FERRARI-AGGRADI, MORA, MICOLINI, SARTORI, CARLOTTO

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

4.6 FERRARI-AGGRADI, MORA, MICOLINI, SARTORI, CARLOTTO

Art. 5.

Al comma 1, numero 1, sub 1, dopo le parole: «rispettivo andamento», aggiungere le seguenti: «tenendo conto anche del contributo diretto lavorativo».

5.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I coefficienti di cui al comma 1 sono tali da determinare un reddito imponibile presunto comunque non inferiore al reddito lordo medio di una collaboratrice familiare, determinato dall'ISTAT relativamente all'anno al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi, moltiplicato con un coefficiente superiore all'unità e definito secondo categorie professionali, settori di attività economiche ed aree territoriali».

5.2 VITALE, CROCETTA, LIBERTINI

All'articolo 5, comma 1, capoverso 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione».

5.3 DE CINQUE

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «enti ed istituti» sono aggiunte le altre: «ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche settoriali».

5.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, la parola: «indicazione» è sostituita dalla parola: «descrizione».

5.5 LEONARDI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro l'anno» con le altre: «entro il 30 settembre di ogni anno».

5.5.a LEONARDI

Art. 6.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «gli uffici possono» sono aggiunte le parole: «previa richiesta per raccomandata di chiarimenti, da inviare per iscritto entro 45 giorni».

6.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, capoverso 3, le parole da: «in caso» a: «modificazioni, in» sono sostituite dalla parola: «in».

6.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, aggiungere al capoverso 4 il seguente periodo:

«4. Ai fini della emanazione del predetto decreto, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilità, mancando i quali potrà prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo».

6.3 LEONARDI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«4. Nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, anche in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito».

6.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Art. 9.

Stralciare l'articolo.

9.1 VISENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti in pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nonché per le cessioni di beni risultanti, ancorchè non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria, da bolla di accompagnamento o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

3. Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti, l'esonero dagli obblighi di cui ai commi precedenti nonché la facoltà di opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale.

4. I soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del comma 1 hanno facoltà di optare per il rilascio della ricevuta fiscale o per il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o terminali elettronici o di idonee bilance elettroniche munite di stampanti ovvero per il rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi.

5. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di inizio di attività ovvero nella dichiarazione annuale con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione stessa è presentata. In mancanza di esercizio dell'opzione la stessa s'intende effettuata per il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso degli speciali registratori di cassa. I soggetti che esercitano più attività rientranti nell'obbligo di cui al comma 1 o che svolgono l'attività in più luoghi possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 distintamente per attività e per luogo.

6. Per i soggetti che ai fini dell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi utilizzano gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 3 della stessa legge.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati le caratteristiche, le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti al comma 1 nonché gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.

8. Con lo stesso decreto sono coordinate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati in forza dell'articolo 8 della legge 10

maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, allo scopo di conseguire, anche mediante l'abrogazione e la modifica di precedenti disposizioni, una disciplina organica dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1.

9. Le disposizioni previste nei decreti di cui ai commi precedenti entreranno in vigore decorsi almeno 4 mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque non oltre il 1° gennaio 1993.

10. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto emanato in forza del comma 3 è abrogato il 5° comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e tutte le disposizioni contenute nella legge stessa e nella legge 26 gennaio 1983, n. 18, in contrasto con le disposizioni della presente legge».

9.2

LEONARDI

Al comma 1, dopo le parole: «Per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura» aggiungere le altre: «Ferma restando le esclusioni di cui al citato articolo 22, secondo comma».

9.2.a

DE CINQUE

Al comma 3, 2^a e 3^a riga, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «tre mesi».

9.3

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 4, dopo le parole: «può essere stabilito» aggiungere le altre: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

9.4

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è sostituita dalla seguente:

“b) natura, qualità e quantità, specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati. Con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettera la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi”».

9.5

NERI, SANTALCO

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «speciali registratori di cassa» con le altre: «apparecchi misuratori fiscali» e le parole: «di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112» con le altre: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112».

All'articolo 9, comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Con decreti del Ministro delle finanze possono essere altresì determinate le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali che dovranno essere utilizzati dai soggetti indicati al comma 2 nonchè le modalità per l'assistenza tecnica per il funzionamento degli apparecchi stessi».

9.6

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 10 sostituire le parole: «1° gennaio 1993» con le altre: «1° gennaio 1992».

9.7

VITALE, LIBERTINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. 1. Il comma 1, lettera a), dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

“1. Costituiscono cessioni all'esportazione:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Inoltre, per le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi, occorre anche il relativo documento emesso, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto, dallo spedizioniere o trasportatore che ha curato o eseguito l'invio all'estero dei beni, regolarmente annotato nelle scritture contabili obbligatorie tenute dai cedenti stessi. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni”.

2. Per le cessioni avvenute antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, sono considerate valide le operazioni all'esportazione di cui al primo comma, lettera a) del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in mancanza dei documenti emessi, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto, dagli spedizionieri o trasportatori, purchè l'esportazione risulti da documento doganale o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nonchè sulle fatture emesse dai cessionari.

9.0.1

FAVILLA

Art. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.1

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2, dopo la parola: «riscossione», aggiungere le altre: «anche d'acconto».

10.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI**Art. 11.**

Stralciare l'articolo.

11.1

VISENTINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli uffici delle imposte si avvalgono», sopprimere le altre: «di norma».

11.2

MANTICA, RASTRELLI

Art. 12.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3 e sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:

«4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori o dai concessionari, il

concessionario del servizio di riscossione è autorizzato a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, avvalendosi di tutti i poteri istruttori concessi all'Amministrazione finanziaria dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché su autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, utilizzando gli uffici finanziari per l'acquisizione di informazioni bancarie, anche relativamente a soggetti che possono fondatamente ritenersi prestanome del debitore. Ai concessionari compete un compenso pari ad un terzo delle somme riscosse coattivamente».

12.1GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «un sesto» con le altre: «un mezzo» e le parole: «10 per cento» con le altre: «30 per cento».

12.2

VITALE, LIBERTINI

Art. 14.*Stralciare l'articolo.***14.1**

VISENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) nell'articolo 32. primo comma, il secondo periodo del numero 3, è sostituito dai seguenti: "Agli esercenti arti e professioni e agli esercenti imprese in regime di contabilità semplificata può essere richiesta l'esibizione dei libri o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;"».

14.2

NERI, SANTALCO, SALERNO

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

14.3

BEORCHIA, SALERNO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le cifre: «100.000» e: «1.000.000»,
rispettivamente, con le altre: «1.000.000» e: «10.000.000».*

14.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.5 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere il numero 3).

14.6 DE CINQUE

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1 LEONARDI

Stralciare l'articolo.

16.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Stralciare l'articolo.

16.3 VISENTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «dei ragionieri liberi professionisti»
aggiungere le altre: «dei consulenti del lavoro, e periti ed esperti
tributari iscritti nei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio».*

16.4 BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni,
BERTOLDI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «I soggetti iscritti negli albi dei
dottori commercialisti» fino alle parole: «dei dati esposti» con le
seguenti: «I soggetti iscritti in albi, elenchi e ruoli obbligati alla tenuta
del repertorio della clientela a norma del decreto ministeriale 27
settembre 1989 e depositari delle scritture contabili devono apporre*

nelle dichiarazioni dei redditi o nelle dichiarazioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redatte per conto dei loro clienti, il visto di conformità dei dati esposti».

16.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «dei ragionieri liberi professionisti» aggiungere le altre: «nonchè i soggetti iscritti in albi, elenchi e ruoli, obbligati alla tenuta del repertorio della clientela e depositari delle scritture contabili».

16.6BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni,
BERTOLDI

Al comma 1 sostituire le parole: «devono apporre», con le altre: «possono apporre».

16.7

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1 sostituire le parole: «solo al soggetto che ha posto detto visto», con le altre: «solidalmente al contribuente ed al soggetto che ha apposto detto visto».

16.8

VITALE, LIBERTINI

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1991

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vitalone.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R 033 0 04, 23ª)

Il PRESIDENTE avverte che - ai sensi dell' articolo 34, comma 4 del Regolamento - è stata avanzata richiesta di diffusione della seduta attraverso l'impianto audiovisivo interno. In relazione a tale richiesta, il Presidente del Senato ha manifestato il proprio assenso.

Conviene la Giunta e tale forma di pubblicità viene adottata per il seguito dei lavori.

MATERIE DI COMPETENZA
(R 050 0 01, 23ª)

Andamento della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica
(Esame e rinvio)

Il Presidente ZECCHINO sottolinea, anche nella prospettiva della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari che si terrà la prossima settimana a L'Aja, l'interesse della Giunta per un esauriente aggiornamento sull'andamento della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica. Il Presidente esprime altresì il rincrescimento della Giunta per il fatto che la seduta odierna non potrà concludersi con la votazione di una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, non essendo stati trasmessi in via formale al Senato i progetti di Trattati in discussione in seno alla Conferenza intergovernativa; la seduta, pertanto, si concluderà con l'esame di una relazione all'Assemblea sulla materia all'ordine del giorno.

Il Sottosegretario VITALONE, assicurando una tempestiva trasmissione al Senato dei documenti già fatti pervenire in via informale a titolo

di documentazione, sottolinea come l'intento del Governo sia quello di fornire un quadro esauriente ed aggiornato alle Camere, tenendo conto dei continui sviluppi di cui sono suscettibili i negoziati comunitari.

Sottolineando le interconnessioni tra la Conferenza sull'Unione politica e quella sull'Unione economica e monetaria, la cui contestualità è sempre stata perseguita dal Governo italiano, il Sottosegretario agli affari esteri illustra brevemente gli aspetti essenziali del negoziato sull'Unione economica e monetaria: condizioni per il passaggio alla terza fase; istituzione e definizione delle funzioni della Banca centrale europea; concessione delle deroghe per i Paesi non ancora in condizione di partecipare alla terza fase. In particolare, l'oratore afferma che l'Italia, isolata con la Commissione sulla proposta di istituire la Banca centrale fin dall'inizio della seconda fase, è orientata ad accettare la costituzione di un Istituto monetario europeo, purchè ne vengano definiti i poteri e se ne preveda la soppressione al momento della creazione della Banca centrale. Il Sottosegretario informa, inoltre, la Giunta che la Banca d'Italia sta predisponendo un progetto di Statuto sulla convergenza delle economie ed illustra le problematiche connesse alla concessione di deroghe alla piena partecipazione all'Unione economica e monetaria nonché le implicazioni istituzionali della creazione dell'Unione.

Passando ad illustrare gli sviluppi della Conferenza sull'Unione politica, il Sottosegretario Vitalone rileva come alcuni aspetti - e, in particolare, i poteri del Parlamento europeo nonché il carattere unitario della struttura comunitaria - del progetto di Trattato della Presidenza olandese, che è stato ritirato, fossero ritenuti più avanzati dal Governo italiano; la discussione è ripresa invece sulla base del progetto lussemburghese, il quale lascerebbe convivere Comunità europea e Unione. Nel 1996 - prosegue l'oratore - dovrà tenersi una nuova Conferenza intergovernativa tesa a rafforzare il carattere federale dell'Unione; l'attuale tendenza, invece, è volta a definire un compromesso minimo a proposito della legittimità democratica, cui il Governo italiano guarda con preoccupazione, in particolare non vi è intesa per riconoscere un vero e proprio potere di codecisione al Parlamento europeo, espressione diretta dei cittadini europei, ma si cerca tuttavia di estendere i campi in cui sia previsto il parere conforme dell'Assemblea di Strasburgo.

Per quanto concerne la politica estera, di sicurezza e di difesa comune, il rappresentante del Governo anticipa alla Giunta che nel vertice di Maastricht dovrebbe essere definito un compromesso accettabile; restano da definire alcuni particolari ma si delinea un'intesa che - alla luce delle varie posizioni che sono emerse e, segnatamente, della dichiarazione italo-britannica e della proposta franco-tedesca - tenendo conto dei legami con l'Alleanza Atlantica, in relazione ai quali dovrebbe essere adottata una specifica dichiarazione, e sfruttando le potenzialità offerte dall'UEO, rafforzi l'identità europea nel settore della sicurezza e della difesa. Al riguardo - prosegue l'oratore - è necessario tener presente che l'Unione politica costituirà un fattore di stabilità in Europa ed un punto di riferimento anche in relazione alla situazione in Jugoslavia, alle aspettative degli Stati dell'Europa centrale ed orientale ed al contenimento del processo di disgregazione in Unione Sovietica.

Proseguendo nel suo intervento il Rappresentante del Governo si sofferma sugli aspetti delle trattative concernenti il rafforzamento delle istituzioni comunitarie. Ricordato che l'Italia ha chiesto l'inserimento nel Trattato di una clausola che impegni ad approfondire il principio della legittimità democratica di qui ai prossimi cinque anni, l'oratore preannunzia - in particolare - che si va delineando un orientamento favorevole a prevedere sanzioni per quanto riguarda gli inadempimenti dei Paesi membri a sentenze della Corte di Giustizia della Comunità europea.

Relativamente alla questione della coesione economico-sociale egli dà notizia di una proposta spagnola volta ad istituire un fondo di compensazione interstatale, questione sulla quale il Governo italiano ritiene di avere fondate perplessità poichè - egli osserva - l'orientamento è piuttosto quello di un rafforzamento di tutte le politiche orizzontali dirette a realizzare la coesione.

Altra proposta interessante per il Governo italiano - prosegue il Sottosegretario Vitalone - riguardano l'istituzione di un fondo per la tutela dell'ambiente.

In merito, poi, alle questioni attinenti alla politica sociale la posizione del Regno Unito si oppone fermamente a proposte evolutive rispetto alle convergenze già realizzate e tuttavia si tratta di un capitolo che andrà sicuramente riaperto e rafforzato. Soffermatosi, quindi, sulle questioni attinenti la cittadinanza europea e le proposte volte ad una comunitarizzazione della politica dei visti e del diritto d'asilo il Sottosegretario Vitalone preannunzia l'intendimento della Commissione delle Comunità europee di considerare con attenzione l'eventualità di istituire una quinta risorsa a carico degli Stati membri ed a favore del bilancio comunitario prelevata con caratteri di progressività dalla tassazione delle emissioni di carbonio ed, altresì, di accrescere la quota proveniente dalla risorsa prelevata dai bilanci nazionali.

Il Sottosegretario conclude rilevando come molte delle scelte che si vanno delineando nell'ambito della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica siano suscettibili di perfezionamento e che il complesso dei negoziati che si concluderà a Maastricht rappresenti, comunque, la tappa intermedia di un processo normativo che andrà certamente rimodulato.

Si apre il dibattito.

Il senatore VECCHI mette in particolare rilievo l'esigenza di chiarire quale sia la posizione del Governo italiano in merito alla questione del *deficit* democratico comunitario, questione sulla quale non gli sembra che la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica abbia finora fornito risposte soddisfacenti.

Egli prosegue rilevando altri aspetti concernenti la dinamica delle istituzioni comunitarie di grande rilievo e che, del pari, gli sembrano non adeguatamente risolti. Fra questi egli segnala la mancanza di una attribuzione in positivo di potere legislativo e di codecisione al Parlamento europeo; l'altro connesso al rapporto fra Commissione e Parlamento europeo ed alla legittimazione democratica della stessa.

Inoltre egli sottolinea che nella sede della Conferenza intergovernativa occorrerà risolvere il problema delle modalità con le quali i Parlamenti nazionali possano partecipare adeguatamente alla formazione del diritto comunitario e delle politiche comunitarie. Al riguardo, anzi, egli si augura che nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotto dalla Giunta in ordine alla partecipazione del nostro Paese alle fasi formativa ed applicativa del diritto comunitario l'esame del documento conclusivo che sarà svolto nella seduta di domani consentirà di varare adeguate proposte.

Dopo aver messo in luce come la Comunità europea abbia mostrato vieppiù l'esigenza di una visione politica unitaria in occasione delle crisi internazionali connesse, prima alla situazione nel Golfo Persico e, poi, a quella in Jugoslavia il senatore Vecchi conclude auspicando che ogni scelta del Governo italiano sia improntata alla strenua difesa dei diritti sociali ed al rispetto della sovranità popolare come si è espressa nei risultati del *referendum* di indirizzo per l'attribuzione di poteri costituenti al Parlamento europeo.

Prende la parola il senatore ROSATI il quale dato atto al Governo dell'impegno europeista da questo sempre dimostrato e della coerenza con la quale tale impegno l'Esecutivo porta avanti rileva come sussistano, tuttavia, alcuni aspetti che destano preoccupazione. Innanzitutto quello - che non va sottovalutato - relativo alle spinte nazionalistiche legate alla unificazione tedesca che possono essere controbilanciate soltanto accentuando gli aspetti politici dell'Unione. Sussiste poi, effettivamente, il problema del *deficit* democratico comunitario. L'esigenza di soddisfare la domanda democratica aumenta al crescere dell'integrazione comunitaria. Di tale realtà - prosegue l'oratore - costituisce un aspetto importante anche la questione delle convergenze delle politiche economiche e dei vincoli imposti ai bilanci nazionali dalla progressiva realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Questi aspetti finanziari - prosegue l'oratore - vanno valutati anche alla luce del tasso di democraticità con il quale si perviene alle decisioni relative.

Dopo aver prospettato - a tal fine - la possibilità di affiancare alla Camera dei popoli costituita dal Parlamento europeo anche una Camera degli Stati, il senatore Rosati avviandosi alla conclusione si esprime favorevolmente in ordine all'esigenza di attribuire efficaci poteri al Parlamento europeo, nonchè di legittimare la Commissione con un voto della Camera rappresentativa. Dopo aver chiesto chiarimenti sul fondo interstatale proposto dalla Spagna egli conclude, richiamando l'esigenza di formulare indirizzi in materia di politica estera e di sicurezza comune che consentano in tempi ravvicinati l'utilizzazione coordinata a fini di sviluppo delle risorse ricavate dalla riduzione della pressione militare sui bilanci degli Stati.

Il senatore STRIK LIEVERS concorda sull'esigenza di sfruttare appieno tutte le possibilità che la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica offre agli Stati membri per migliorare il processo di costruzione comunitaria. Egli osserva - tuttavia - con preoccupazione come si vada delineando nell'ambito della Conferenza stessa un

processo di drastica emarginazione della prospettiva federalista: infatti, egli osserva, il quadro istituzionale delineato dal Sottosegretario gli sembrerebbe quello di una entità che si compone di strutture diversificate e non coordinate e, soprattutto, non governate da quel principio di democraticità che solo le può rendere accettabili.

Il senatore STRIK LIEVERS rivolge, inoltre, un pressante appello al Governo affinché esso prenda ferma e precisa posizione di condanna rispetto agli avvenimenti che si stanno svolgendo a Dubrovnick.

In tema di politica estera e di sicurezza l'oratore esprime, poi, motivate perplessità in ordine alle scelte operate dal Governo italiano nel sottoscrivere insieme al Regno Unito la recente dichiarazione sulla sicurezza e la difesa europea, in particolare poichè in tale occasione è risultata una netta contraddizione fra il ruolo assegnato alla Unione dell'Europa occidentale (UEO) e le posizioni in precedenza assunte al riguardo dal Governo italiano. Dopo essersi, quindi, espresso criticamente in merito alle dichiarazioni recentemente rese in argomento dal Ministro degli esteri, il senatore Strik Lievers afferma di ritenere necessario sollecitare l'azione del Governo nella sede della Conferenza intergovernativa su alcune linee forti. Tra queste, l'esigenza di riaffermare i poteri costituenti del Parlamento europeo anche mediante una dichiarazione *ad hoc* che prefiguri siffatta attribuzione con riferimento alla prossima legislatura del Parlamento europeo.

Inoltre - egli aggiunge - occorrerà sottolineare con chiarezza che il Governo dovrà legare la sottoscrizione del Trattato sull'Unione alla condizione che il Parlamento europeo abbia preso posizione sui progetti di Trattato.

In merito alla dinamica delle istituzioni comunitarie, il senatore Strik Lievers afferma che è necessario uniformare la durata in carica della Commissione delle Comunità e quella della legislatura del Parlamento europeo. Per quanto riguarda, poi, i rapporti fra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali occorre rifiutare con fermezza ogni ipotesi di istituzionalizzazione delle Conferenze tra Parlamenti nazionali poichè ciò finirebbe inevitabilmente con lo svuotare di attribuzioni il Parlamento europeo.

L'oratore conclude richiamando l'attenzione del Governo sull'esigenza di contrassegnare il Consiglio europeo di Maastricht anche come un decisivo momento di passaggio nei rapporti fra Comunità e le nascenti democrazie dell'Europa orientale. Per queste nuove democrazie occorre prospettare forme originali di associazione che consentano loro di partecipare adeguatamente al processo di costruzione comunitaria.

Interviene il senatore TAGLIAMONTE, il quale dopo aver dato atto al sottosegretario Vitalone dell'impegno con il quale il Governo italiano persegue la propria vocazione europeista dichiara di non nascondere la propria preoccupazione per alcune ombre che gli appaiono addensarsi sulla Conferenza intergovernativa. Ombre - egli sottolinea - che non attengono certamente ai contenuti delle proposte italiane ma bensì alla caratteristica dei negoziati comunitari che per loro natura sono portati a privilegiare il metodo di formazione del consenso, piuttosto che la soluzione dei problemi negoziati.

Questione di particolare rilievo – prosegue il senatore Tagliamonte – è quella dei negoziati comunitari in sede di Unione economica e monetaria e, in particolare, lo stato delle trattative in ordine alla definizione dei criteri atti ad individuare i Paesi virtuosi per quanto attiene le necessarie convergenze economiche. Tale questione – egli osserva – riveste essenziale attualità in relazione alla manovra di bilancio in atto la quale risulta fortemente condizionata proprio dai vincoli che la Comunità europea impone alle politiche macroeconomiche e di bilancio. Il senatore Tagliamonte sottolinea, poi, altre questioni che a suo giudizio debbono essere attentamente approfondite nell'ambito della Conferenza intergovernativa. Fra queste, egli mette in rilievo quella della coesione economica e sociale e della verifica dell'adeguatezza delle politiche strutturali.

Dopo aver chiesto valutazioni del Governo in ordine alle proposte italo-britannica e franco-tedesca sulla sicurezza e la politica estera e la difesa europea, il senatore Tagliamonte conclude richiamando l'attenzione del Governo sull'esigenza di prevedere nell'ambito della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica modifiche ai Trattati che consentano costanti raccordi fra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali da un lato e l'adeguata partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo decisionale comunitario, dall'altro.

Il senatore ARFÈ esprime riflessioni amare e preoccupazioni gravi, rispetto alle quali gli sembra di interpretare una posizione comune della Giunta, per quanto attiene alla mancanza di adeguato respiro nelle discussioni parlamentari in ordine agli aspetti ed alle questioni politiche europee. Nel dare atto alle successive presidenze della Giunta della sollecitudine e della prontezza con le quali hanno saputo fare della medesima un luogo privilegiato di dibattito delle problematiche europee, il senatore Arfè richiama con forza l'esigenza che tutte le forze politiche maturino la consapevolezza che senza l'apporto dei parlamenti la politica europea è destinata a fallire.

Replica il Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VITALONE sottolinea l'importanza dell'odierno dibattito e si augura che esso potrà registrare ulteriori appuntamenti tali da consentire al Parlamento di seguire al meglio l'avanzamento dei lavori sulle riforme dei Trattati.

L'oratore tiene a sottolineare che la posizione del Governo italiano è, nell'ambito delle trattative, certamente quella che maggiormente si tiene legata alle posizioni del Parlamento europeo e quella che con maggiore severità si oppone ad iniziative che tale aspetto intendano sminuire. La posizione italiana, inoltre, è vincolata ai risultati del *referendum* di indirizzo per il potere costituente al Parlamento europeo e da tutti gli altri impegni assunti in sede parlamentare volti a condizionare l'adesione del Governo italiano alle prese di posizione del Parlamento europeo e Parlamento nazionale sui progetti di Trattato.

Sottolineato, quindi, come la posizione del Governo non sia quella di mediare i problemi ma di cercare soluzioni efficaci, il sottosegretario Vitalone mette in rilievo l'intransigenza con la quale il Governo ha

difeso alcuni principi - per lui fondamentali - cui dovrà ispirarsi il dialogo interistituzionale comunitario.

In particolare, per quanto riguarda il Parlamento europeo occorrerà estendere e potenziare le procedure di cooperazione e di parere conforme, nonché attribuirgli il potere di partecipare alla nomina della Commissione e del presidente della medesima. Bisognerà, quindi, - prosegue l'oratore - coinvolgere il Parlamento europeo nei meccanismi di controllo della spesa comunitaria e - in particolare - della realizzazione delle politiche comunitarie ed, infine, codificare il diritto di petizione e di inchiesta.

Per quanto concerne il ruolo dei Parlamenti nazionali, il Sottosegretario Vitalone si richiama a quanto previsto dalla Dichiarazione finale della Conferenza dei Parlamenti delle Comunità europee, svoltasi a Roma nel corso del semestre di presidenza italiana. In merito alla questione della proposta spagnola di istituire un fondo di compensazione interstatale, la proposta, anche se suggestiva, rischia, a suo avviso, di innescare un meccanismo scarsamente dominabile.

Segue una richiesta di chiarimenti del senatore TAGLIAMONTE.

Interviene nuovamente il sottosegretario VITALONE, il quale sulla questione jugoslava anticipa una dura presa di posizione della Comunità europea adottata ieri a Bruxelles con la quale viene messa in particolare risalto l'esigenza di rispettare i principi relativi alla non modificabilità unilaterale delle frontiere, alla protezione dei diritti umani e dei diritti etnici e nazionali. In occasione della prossima riunione della Conferenza intergovernativa che si terrà il 5 novembre prossimo, la Comunità adotterà ulteriori iniziative.

Per quanto riguarda, poi, la questione evocata dal senatore Tagliamonte il sottosegretario Vitalone ritiene di poter fondatamente anticipare che la Commissione valuterà positivamente gli impegni assunti dal Governo nel programma di convergenza da lui presentato in termini di riduzione dell'inflazione e del debito pubblico: il raggiungimento di questi obiettivi anche oltre il 1994 dovrebbe soddisfare criteri di convergenza nominale che sono generalmente considerati necessari per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

Il presidente ZECCHINO, preso atto dell'andamento del dibattito propone di rinviare alla seduta di domani la conclusione dell'esame.

Prende atto la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno della seduta prevista per domani, alle ore 10, s'intende integrato con il seguito dell'esame dell'andamento della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica.

La seduta termina alle ore 19.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 7^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- RUFFINO ed altri. - Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e letterarie (849).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 9,30 e 15

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (3022).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 10 e 16,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- N. 6 schemi di decreti legislativi concernenti il nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2714) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MACIS ed altri. - Responsabilità disciplinare del magistrato (479).
- GUALTIERI ed altri. - Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (679).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- FRANZA ed altri. - Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri (2104).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 9,15, 15,30 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944).
- Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-bis).
 - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (Tab. 1 e 1-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 9,30, 16 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 10,30

Integrazione dell'Ufficio di Presidenza

. Elezione di un Vice Presidente.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 88/407 e 90/120 relative alle norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.
 - Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249 relative agli additivi nella alimentazione degli animali nella CEE.
-

IGIENE E SANITÀ (12°)

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 10,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva CEE n. 85/511 concernente misure di lotta contro l'afta epizootica.
 - Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489, 88/406 e 90/422, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina .
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 9,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- PETRARA ed altri. - Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. - Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728).
 - AZZARÀ ed altri. - Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 10 e 15

ORE 10

Procedure informative

Conclusione dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formativa ed applicativa del diritto comunitario: esame del documento conclusivo, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento.

ORE 15

Procedure informative

Conclusione dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formativa ed applicativa del diritto comunitario: esame del documento conclusivo, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento.

Materie di competenza

Andamento della Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria.

COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue connessioni

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 10 e 17

ORE 10

Testimonianze del dott. Savona e del dott. Croff.

ORE 17

Testimonianze del dott. D'Addosio e del dott. Gallo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 30 ottobre 1991, ore 9,30

- Audizione dei Presidenti della Cassa ingegneri e architetti, della Cassa ragionieri e periti commerciali e della Cassa dottori commercialisti.
-